

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

AMORUSO e IACOBELLIS. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del 23 ottobre 1997 il Ministro del tesoro ha sottoposto la Banca popolare Andriese, con sede in Andria (Bari), alla procedura di amministrazione straordinaria nonostante la stessa avesse avviato trattative per un'integrazione con una Popolare maggiore;

il provvedimento fa seguito a numerosi altri, interessanti piccole banche meridionali, specie insediate nel territorio pugliese, con grave compromissione delle possibilità di rilancio delle modeste imprese locali, notoriamente trascurate dalle grandi banche nazionali;

il decreto ha suscitato disagio presso gli operatori economici della zona servita dalla Popolare, nei quali si fa strada il timore che la stessa possa essere assorbita da una di tali banche, che tendono solo a canalizzare i propri impieghi nelle regioni a più elevato sviluppo e quindi a maggior rendimento;

la Popolare Andriese ha risorse umane e organizzative tuttora capaci di assecondare lo sviluppo del territorio servito, una volta restituita alla pienezza di autonomia;

tali capacità potrebbero risultare mortificate se la procedura in corso dovesse protrarsi oltre il tempo strettamente necessario alle finalità dell'amministrazione straordinaria, anche per i notevoli costi diretti e indiretti che la procedura comunque comporta;

inoltre, è sempre praticabile un'operazione di rafforzamento patrimoniale adeguato all'attività della Banca popolare Andriese, grazie all'intervento partecipativo di altre Popolari che consta hanno già dato ampia disponibilità —:

se non si ritenga opportuno, in base alle considerazioni esposte, porre termine in tempi brevi alla procedura di amministrazione straordinaria chiamando i soci ad un adeguato processo di ripatrimonializzazione della Banca o invitandoli a deliberare una integrazione con altra Banca popolare di *standing* adeguato. (4-15038)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione citata, intesa a sollecitare iniziative che possano favorire il risanamento aziendale della Banca Popolare Andriese.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che l'azione dei Commissari straordinari ha consentito di regolarizzare la situazione operativa della citata banca, ponendo le premesse per realizzare il risanamento aziendale non solo attraverso un consistente rafforzamento patrimoniale, ma anche con l'immissione di adeguate risorse manageriali.

In particolare, è stato realizzato un progetto di intervento da parte dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri Spa (Istbank) facente parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano Credem, che ha acquisito il 98,3 per cento del capitale della Banca Popolare Andriese attraverso un'offerta pubblica di acquisto, previa trasformazione in S.p.A. della stessa, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 22 novembre 1998. Detta assemblea ha altresì, deliberato due au-

menti di capitale (il primo a titolo gratuito, da lire 5.289 mln a lire 7.933 mln, ed il secondo a pagamento, da lire 7.933 mln a lire 18.512 mln), ed ha conferito la delega all'organo amministrativo per un ulteriore aumento di capitale (da realizzare entro sei mesi dall'iscrizione della delibera di trasformazione, per un importo massimo di lire 83.306 mln) stabilendo, infine, l'adozione del nuovo statuto della Spa.

Si soggiunge che il 1° febbraio 1999 si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della banca Popolare Andriese.

In pari data, ai sensi dell'articolo 75 del T.U.B. è avvenuto il passaggio delle consegne tra gli Organi del Commissariamento e gli Organi amministrativi e di controllo nominati dall'Assemblea dei soci della banca tenutasi il 26 gennaio 1999, con conseguente restituzione dell'azienda alla gestione ordinaria.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

ANGELICI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il 25 febbraio 1999 la Conferenza provinciale ha approvato il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della provincia di Taranto;

nel comune di Taranto sono stati modificati senza alcuna delibera della Giunta e del Consiglio comunale, gli ambiti territoriali esistenti e riferiti alle circoscrizioni, dopo che le stesse iscrizioni alla scuola dell'obbligo sono state realizzate — da disposizione del competente assessorato alla pubblica istruzione — in riferimento alle stesse circoscrizioni;

non è stato assicurato il « coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati » (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 — articoli 3 e 2), tra i quali rientrano sicuramente i capi di istituto;

l'Amministrazione comunale di Taranto non ha adottato alcun atto deliberativo a livello di Giunta e di Consiglio comunale, delegando una materia così importante alla responsabilità del solo dirigente dell'assessorato alla pubblica istruzione;

manca ogni previsione di stabilità nel quinquennio, in quanto non è stata indicata la « consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza » (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 — articoli 2/c e 4 lettera a);

si è ignorato il rispetto dell'articolo 2/c. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, dove si stabilisce che « per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media »;

il precedente comma 5 dello stesso articolo precisa che « qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento (500-900 alunni) sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado... »;

nel comune di Taranto, invece, si è proceduto:

alla costituzione di ben 6 istituti comprensivi, (facendo venir meno un circolo didattico con un numero di alunni superiore a 500, idoneo a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa in un ambito territoriale particolare come quello di « Solito-Corvisea »), alterando, l'assetto della scuola dell'obbligo in assenza della legge di riforma dei cicli scolastici;

ad una sola unificazione in orizzontale tra due scuole medie;

all'istituzione di un nuovo circolo didattico, che non ha alcuna prospettiva di stabilità quinquennale, in un quartiere dove si scompagina e si peggiora l'assetto esistente;

la presenza di istituti comprensivi con alunni dalla scuola materna alla scuola media nello stesso ambito territoriale, in cui sono presenti scuole non comprensive con alunni di scuola materna e di scuola elementare, non consente — sul piano istituzionale — pari opportunità per gli anni di scolarità degli allievi, né l'attuazione del piano dell'offerta formativa fondato su una stessa durata della continuità educativa;

esiste l'evidente rischio che, in pochi anni, le scuole non comprensive siano destinate ad un crollo verticale della popolazione scolastica e alla conseguente perdita dell'autonomia con gravi disagi per l'utenza e per il personale scolastico —:

se non ritenga tutto ciò meritevole di una immediata inchiesta ministeriale per verificare l'ortodossia della procedura adottata nel varare il piano di dimensionamento ed il concreto rispetto delle norme da parte di tutti i soggetti istituzionali. (4-22643)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.*

Il Provveditore agli studi di Taranto riferisce che le procedure di dimensionamento sono state attivate con riguardo all'a.s. 2000/2001, mentre le iscrizioni alle quali fa riferimento l'interrogante riguardano invece l'a.s. 1999/2000, e che proprio al fine di porre rimedio alla disorganicità ed inadeguatezza dell'attuale stradario, il Comune, d'intesa con il medesimo Capo dell'Ufficio scolastico provinciale, ha individuato ambiti territoriali più esattamente tarati sulle necessità dell'utenza scolastica.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/98 è stato assicurato il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati: il Provveditore agli studi ed il Presidente del Consiglio scolastico provinciale hanno in fatti partecipato a tutti i lavori preparatori della Conferenza provinciale insieme ai rappresentanti del Comune di Taranto.

I rapporti con i predetti Organi e con la Conferenza sono stati tenuti dall'Assessore comunale alla P.I.

Seguendo un criterio condiviso dal Consiglio scolastico provinciale, Organizzazioni sindacali, Associazioni professionali, Sindaci e Provincia, la previsione del quinquennio e l'accertamento della connessa stabilità della popolazione scolastica sono stati definiti con riguardo al numero complessivo degli alunni delle prime classi moltiplicato per il numero degli anni di corso.

Si ritiene che l'articolo 2 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 233/98 sia stato correttamente interpretato in connessione con il precedente comma 5 senza alcuna pretesa di anticipazione della riforma dei cicli scolastici ma anche senza alcuna mortificazione delle autonome prerogative dell'Ente locale.

Si fa inoltre presente che la proposta di soppressione del 19° circolo didattico trova origine dalla presenza nelle prime classi di 64 alunni e di 159 nella scuola materna, per cui, nell'arco del quinquennio, è prevista la riduzione della relativa popolazione scolastica a meno di 500 unità.

Il piano provinciale nella sua globalità è tuttora all'esame della Regione Puglia e solo dopo l'approvazione del piano medesimo, potranno essere rivisti i singoli provvedimenti nei limiti delle reali necessità.

Si precisa, infine, che il dimensionamento delle scuole del Comune capoluogo è stato approvato con un solo voto contrario ed ha comportato una sola eccezione in deroga a favore della scuola comprensiva « Galilei » del Centro storico di Taranto, per cui si ritiene che non soltanto sia coerente con la normativa in materia, ma anche adeguato alle prospettive di sviluppo organico ed alle necessità di riequilibrio territoriale dell'intero sistema scolastico provinciale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BAMPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la normativa sull'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare risulta quanto mai carente, soprattutto nei territori montani;

la normativa fa costante riferimento a personale « di ruolo » e « compresente », disponibile ad assumere l'insegnamento della lingua straniera al posto dell'insegnamento curricolare normale;

vi è un problema logistico ed organizzativo, in quanto va previsto il rientro pomeridiano per completare l'orario;

l'insegnante di lingua nei plessi montani opera normalmente su più sedi, con i disagi che ne conseguono;

c'è piena disponibilità degli enti locali nel far fronte a tutti i problemi logistici ed organizzativi —:

se non ritenga opportuno intervenire in tempi brevi, con un provvedimento che consenta l'accesso all'insegnamento della lingua nelle scuole elementari anche al personale non di ruolo, laddove vi sia la disponibilità da parte degli enti locali a coprire interamente le spese relative a tale personale, senza quindi ulteriori oneri per il Ministero. (4-12107)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica rappresentata dall'interrogante nell'atto parlamentare indicato, si ritiene opportuno fa presente che nel corso degli ultimi anni sono stati emanati provvedimenti amministrativi intesi alla diffusione delle lingue straniere nella scuola elementare, che hanno posto in essere diverse strategie atte a soddisfare la domanda da parte dell'utenza interessata, nonché ridurre la differenza esistente tra le zone dei centri urbani e quelle più periferiche o di montagna.*

Sono stati interessati anche i Provveditori agli Studi circa l'individuazione delle sedi dei corsi di formazione là dove fosse riscontrata la maggiore esigenza di docenti competenti per una immediata utilizzazione degli stessi.

Allo stato, con i finanziamenti previsti dalla legge 440 del 18.12.1997, che ha istituito il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento per l'offerta formativa e per gli interventi perequativi, è stato possibile, con i fondi previsti per la sperimentazione dell'autonomia, attivare l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare la

dove per ragioni diverse ciò non si era reso possibile, sia utilizzando quel personale della scuola elementare già in servizio che ha accettato di prestare ore aggiuntive di insegnamento, sia facendo ricorso a personale esterno all'Amministrazione mediante la stipula dei contratti d'opera.

Con le circolari ministeriali n. 347 del 7.8.1998 e n. 410 del 9.10.1998, infatti, sono state fornite indicazioni al riguardo alle scuole che hanno inteso dare priorità alle lingue straniere.

Il successo conseguito con le iniziative di cui sopra ha convinto l'Amministrazione a procedere sulla strada del maggior impegno delle risorse umane, professionali e finanziarie per consentire alla scuola di poter formare, come risposta alle attuali esigenze di comunicazione espresse da tutti i governi comunitari, il cittadino europeo che può aprirsi alla completa comprensione dei popoli solo attraverso la conoscenza della lingua e quindi della cultura degli stessi.

Il raggiungimento di questo obiettivo, di comune intendimento con la Commissione europea, ha condotto al progetto « Lingue 2000 » — destinato a tutti gli alunni, dalla scuola materna alla secondaria di secondo grado — promosso dall'Amministrazione e presentato nel « Seminario di studio sull'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere » che ha avuto luogo a Roma l'8 giugno u.s. con la partecipazione di tutte le componenti di categoria.

Le attività progettuali di « Lingue 2000 » avranno inizio nel prossimo anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BARRAL. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

il sistema della tesoreria unica, istituita ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e da ultimo disciplinata dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, riduce l'operatività e l'efficienza degli enti locali e crea notevoli problemi nella gestione finanziaria degli enti stessi;

per accelerare il processo di risanamento dei conti pubblici, in occasione delle manovre finanziarie per il 1997 ed il 1998, sono state introdotte nuove misure in materia di controllo di cassa, al fine di impedire che gli interventi correttivi programmati potessero essere modificati da movimenti di tesoreria;

tali misure sono costituite da: limiti all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio dello Stato; tagli alle autorizzazioni di cassa; limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria; limiti ai tiraggi da parte dei soggetti intestatari dei conti;

particolare rilievo assume il limite ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria, imposto dal comma 214, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosiddetto provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997. Infatti, i pagamenti del bilancio dello Stato vengono accreditati sul conto aperto presso la Tesoreria solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sul conto medesimo si siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio dell'anno in corso. Inoltre, l'anticipazione dei trasferimenti statali non avviene anche in presenza di un fondo di cassa costituito prevalentemente da entrate a specifica destinazione;

tale disposizione è stata sostanzialmente confermata dal provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998 ed anche le disposizioni sui limiti di impegno sono state prorogate per il triennio 1998-2000 dall'articolo 47, comma 3, della legge n. 449 del 1997: la soglia limite viene elevata dal 90 al 95 per cento e riferita all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente;

la posizione degli enti locali è ulteriormente aggravata da quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 77 del 1995, che prevede che gli enti locali possono utilizzare, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il

finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile. Il ministero dell'interno, con circolare n. 18/97, ha precisato che l'ente, qualora non abbia ancora raggiunto il limite di legge necessario per accedere ai trasferimenti erariali, ha facoltà di eccedere tale limite, nonostante l'utilizzo di entrate vincolate fino al limite dell'anticipazione di tesoreria, purché venga contenuto in misura superiore ai trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione che di volta in volta si renderanno disponibili presso la tesoreria;

l'assoggettamento al sistema della tesoreria unica ed ai limiti suindicati comporta per gli enti locali notevoli problemi nella gestione delle risorse finanziarie. In particolare, il comune di Valgrana pur avendo disponibilità presso la tesoreria provinciale di Cuneo, derivanti dal versamento di lire 1.540.000.000 disposto dall'Istituto per il credito sportivo in data 18 febbraio 1998, non può procedere a qualsiasi tipo di pagamento per l'impossibilità di attingere ai trasferimenti statali avendo un fondo di cassa costituito esclusivamente da fondi vincolati non utilizzabili in quanto è stato raggiunto il limite dell'anticipazione di tesoreria ed il limite dei trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione disponibile presso la tesoreria stessa;

il problema evidenziato è di notevole importanza poiché impedisce al comune di effettuare il pagamento di spese obbligatorie anche a scadenze fisse quali stipendi, ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, bollette telefoniche ed elettriche penalizzando così l'attività del comune -;

in quale modo possa essere superato, alla luce della normativa vigente, l'ostacolo della presenza di un fondo di cassa totalmente vincolato non utilizzabile che impedisce l'accesso ai trasferimenti erariali;

se non si ritenga che il sistema della tesoreria unica ed i limiti, in materia di controllo di cassa, non vengano a penalizzare gli enti locali e dunque se non si intenda ovviare a tali operazioni contabili

che non consentono di gestire autonomamente le risorse finanziarie di cui essi dispongono;

se dunque non appaia opportuno, almeno con riferimento alla problematica relativa al comune di Valgrana, derogare ai limiti che inevitabilmente impediscono all'ente locale qualsiasi forma di pagamento.
(4-18151)

RISPOSTA. — *La normativa che riguarda l'istituzione della Tesoreria Unica rientra nelle manovre di contenimento della spesa pubblica e trova giustificazione nel rilevante ammontare dei trasferimenti che lo Stato erogava agli enti locali, i quali rimanevano giacenti e inutilizzati presso le tesorerie, mentre lo Stato stesso era costretto a reperire liquidità di cassa, con conseguenti oneri finanziari che aggravavano ulteriormente il deficit del bilancio pubblico.*

In merito all'utilizzo delle entrate a specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 77 del 1995, gli enti locali possono disporre, in termini di cassa, delle somme a specifica destinazione giacenti, nei limiti delle anticipazioni di tesoreria, di cui al successivo articolo 68. Qualora l'ente locale avesse già attivato le anticipazioni nei limiti di tesoreria, ma non abbia ancora raggiunto il limite del 20 per cento per poter accedere ai trasferimenti erariali giacenti presso la tesoreria territorialmente competente, lo stesso ha facoltà di eccedere i limiti di cui all'articolo 38, purché venga contenuto in misura non superiore all'ammontare dei trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione che di volta in volta si renderanno disponibili presso le tesorerie.

Tale ulteriore possibilità si è resa necessaria per superare le difficoltà finanziarie degli enti locali derivanti dalla gestione dei flussi di cassa in presenza di somme con vincolo di destinazione e per poter perciò « liberare » i trasferimenti erariali indispensabili per fronteggiare i pagamenti per spese obbligatorie. L'utilizzazione delle entrate a specifica destinazione avviene nell'ambito della indicata normativa e quindi al di fuori della specifica destinazione.

La situazione di fermo finanziario del comune di Valgrana, è soltanto momentanea. Infatti, l'utilizzazione delle entrate a destinazione vincolata nei limiti dei trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione, che di volta in volta si rendono disponibili, è ripetibile nel tempo e, pertanto, l'ente può introitare le somme che con cadenza di legge vengono comunicate dal Ministero dell'interno alle tesorerie provinciali, e far fronte ai suoi impegni di spesa.

Sembrerebbe, comunque, che la situazione di fermo finanziario in cui si trova il comune di Valgrana non sia da ricondurre alla mancata disponibilità dei trasferimenti erariali spettante all'ente. Tali difficoltà, infatti, sarebbero evitabili attraverso una attenta ed analitica pianificazione a lungo termine dell'utilizzo delle entrate correnti ed a specifica destinazione coordinata con la frequenza temporale degli impegni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri.

BATTAGLIA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

il 27 ottobre 1945 nel territorio del comune di Riesi (Caltanissetta) 11 bambini intenti al gioco rinvenivano in un campo arato una bomba a mano Breda, modello 35, in dotazione alle forze armate italiane, che esplodendo causava la morte di due di essi ed il ferimento dei restanti 9;

nonostante indagini molto approssimative effettuate dai carabinieri all'epoca, che raccolsero voci mai acclarate su presunte responsabilità del padre di uno dei bambini, l'unico fatto certo è che bambini innocenti hanno perso la loro integrità per responsabilità comunque legate all'evento bellico;

nonostante ciò la Corte dei conti ha pervicacemente sostenuto argomentazioni non suffragate da fatti accertati per respingere i ricorsi, tranne che per il ricorso proposto da Antonio Buscemi, uno dei bambini, che non sentenza della IV Se-

zione giurisdizionale per le pensioni di guerra del 7 novembre 1979 si vedeva riconoscere la lesione come dipendente da fatto bellico;

tra i ricorsi respinti dalla II Sezione in data 24 aprile 1969 vi è quello del signor Gaetano Cutaia che nell'evento citato perdeva un occhio;

in data 1° marzo 1950 vi fu una decisione favorevole del Ministero del tesoro relativa al signor Giuseppe Volpe;

emerge un'evidente disparità di giudizio —:

se non ritenga di dover riesaminare l'intera vicenda rendendo giustizia alle persone ingiustamente danneggiate dalla contraddittorietà e la disparità di trattamento fra soggetti diversi coinvolti nel medesimo evento. (4-22981)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione citata intesa a sollecitare il riesame della vicenda avvenuta il 27 ottobre 1945, che ha coinvolto 11 bambini nel Comune di Riesi (Caltanissetta).*

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che esula dalla competenza di questa Amministrazione la revisione amministrativa della vicenda in questione.

Per quanto riguarda il ricorso giurisdizionale proposto dal Sig. Cutaia, avverso il decreto ministeriale n. 1333718 del 10 febbraio 1950, si fa presente che è stato respinto dalla Corte dei Conti con decisione n. 39105 del 5 luglio 1957. Inoltre, il ricorso per revocazione, inoltrato dal medesimo avverso tale decisione, è stato dichiarato inammissibile dalla stessa Corte dei Conti con decisione n. 91629 del 24 aprile 1969. Ogni ulteriore riesame amministrativo rimane, pertanto, precluso da tale decisione.

Per quanto concerne il Sig. Buscemi Antonino, si fa presente che nei suoi confronti è stata emessa determinazione n. 600410 del 2 giugno 1981, concessiva di indennità u.t. pari a quattro annualità tab. B, a seguito della decisione della Corte dei Conti n. 51877 del 7 novembre 1970, la

quale ha accolto l'istanza di riesame presentata dall'interessato.

In merito alla posizione pensionistica del Sig. Volpe Giuseppe, si precisa che il medesimo fruisce di pensione di quarta categoria a decorrere dal 1° marzo 1950, concessa con decreto ministeriale n. 303284 del 13 agosto 1955, in esecuzione del verbale della Commissione Medica per le pensioni di guerra di Palermo del 9 giugno 1954.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

BATTAGLIA e GIACCO. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a Mussomeli (Caltanissetta) nell'espletamento della sua attività professionale, mentre su formale mandato del tribunale dei minori di Caltanissetta era in corso una visita domiciliare per concordare i tempi e i modi per gli incontri tra il padre separato e la figlia di due anni affidata alla madre nel rispetto dei diritti e della sicurezza di tutti ed in particolare della bambina, poi uccisa dal genitore di quest'ultima, ha perso la vita l'assistente sociale Francesca Sorce;

tale grave episodio si è venuto a determinare per l'estremo tentativo della stessa di impedire una strage ed in particolare di difendere la vita della bambina e della madre;

la vicenda ha evidenziato ancora una volta il problema dei rapporti tra assistenti sociali e magistratura in quanto è ormai prassi dei giudici, minorili e non, di avvalersi a propria discrezione di prestazioni di singole figure professionali al di fuori di ogni protocollo operativo e di ogni considerazione delle specifiche modalità di funzionamento dei servizi sociali e sanitari interessati e delle diverse professionalità in essi coinvolte;

tali procedure approssimative espongono gli assistenti sociali ad evidenti e gravi

rischi per la stessa loro incolumità personale, proprio in considerazione del fatto che le procedure adottate impediscono qualsiasi valutazione globale dei casi e dei contesti in cui si svolgono:

quali iniziative urgenti intendano assumere affinché vengano attivati appositi protocolli operativi tra le istituzioni giudiziarie, i comuni e le aziende sanitarie locali al fine di garantire una migliore valutazione delle situazioni, interventi più complessi ed appropriati, nonché una maggiore tutela dei professionisti coinvolti. (4-20385)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri in luogo del Ministro per la Solidarietà Sociale, che ha fatto presente di non avere elementi informativi al riguardo.*

Assunte le opportune notizie dal competente Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile si comunica quanto segue.

La questione esposta dall'interrogante, che ha coinvolto tragicamente l'assistente sociale Sorce nell'espletamento delle sue funzioni, pur non coinvolgendo direttamente questo Ministero — trattandosi di operatore dipendente dal Comune di Mussomeli — riporta alla luce una problematica già affrontata dall'Amministrazione della Giustizia Minorile, circa l'affermarsi di metodologie che ignorano l'interdisciplinarietà ed il lavoro d'équipe.

Appare, infatti, particolarmente importante ribadire che l'attività d'équipe, piuttosto che di singoli operatori, permette di avviare interventi interdisciplinari tesi ad un migliore approccio ai bisogni dell'utenza.

È proprio in tale prospettiva che acquista maggiore rilievo la circolare, emanata dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile sulla « Organizzazione e gestione tecnica degli uffici di Servizio Sociale per i Minorenni » con la quale sono state fornite, sul piano organizzativo e metodologico, alcune indicazioni tendenti a potenziare l'attività interprofessionale ed interistituzionale. In particolare quanto contenuto nei punti 4) ed 8) che promuove lo sviluppo del lavoro di interconnessione con le risorse territoriali per la programmazione di piani di intervento integrato.

In tale ottica sono state individuate alcune forme di collaborazione da avviare attraverso la stipula di protocolli operativi con l'Autorità Giudiziaria, le Forze della Polizia ed i Servizi Minorili e di protocolli di intesa con gli Enti Locali allo scopo di definire percorsi comuni di lavoro in tema di disagio minorile.

Circa l'addebito mosso sulla modalità di conferimento dell'incarico ad personam dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, si fa presente che l'incarico stesso è stato assegnato dall'autorità giudiziaria competente, così come per prassi, non già al singolo operatore, bensì al competente Servizio (Servizio Sociale del Comune di Mussomeli) che, a sua volta, avendone ravvisato l'opportunità, previ contatti con il Servizio ASL, ha comunicato al Tribunale la decisione che sul caso relazionasse ed intervenisse la povera assistente sociale Sorce Francesca, cui era già nota la situazione familiare dei coniugi in questione fin dal maggio precedente alla uccisione della suddetta per via di attività svolta istituzionalmente (cioè non per incarico del Tribunale).

In proposito, si rileva che in alcune aree del territorio nazionale, tra cui quella in questione, l'autorità giudiziaria è costretta a ricorrere ai servizi socio-assistenziali comunali in assenza di altri operatori dei servizi sociali. E, più specificamente, per quanto riguarda la regione Sicilia, non ha ricevuto attuazione la Legge Regionale n. 22 del 1986 sul riordino dei Servizi socio-assistenziali, sicché in alcuni comuni siciliani non è presente il relativo servizio, naturale interlocutore della autorità giudiziaria.

Quanto alla pericolosità dell'attività da svolgersi da parte dell'operatore sociale, premesso che l'intervento è stato determinato da un ricorso proposto dalla stessa persona resasi poi responsabile dell'insano gesto, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha segnalato come né le Forze dell'Ordine né la stessa assistente sociale Sorce, che aveva operato sul nucleo familiare de quo, avessero mai in precedenza segnalato la particolare situazione in cui versava la famiglia, caratterizzata da dissidi che sono stati portati a conoscenza del Tribunale solo

a seguito e per effetto delle indagini svoltesi dopo il tragico evento.

In conclusione, appare evidente come più che mai necessaria sia la soluzione della problematica posta da questo Ministero circa la necessità di nuove metodologie che privilegino l'interdisciplinarietà ed il lavoro d'équipe.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

BERSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi è stato diffuso a Porto Fuori di Ravenna e, in particolare, tra i ragazzi che frequentano la scuola elementare uno stampato del locale comune, con lo stemma della città, che pubblicizzava per il 22 aprile 1999 una manifestazione dello stesso istituto scolastico aperta a tutta la cittadinanza intitolata: « Con gli occhi dei bambini. Interpretiamo la libertà »;

tale manifestazione prevedeva un corteo dalla scuola al monumento dei Caduti, una mostra prodotta dagli alunni ed una loro recita con canti;

lo stampato annunciava che la manifestazione avveniva con la collaborazione della direzione didattica del V circolo, dell'associazione partigiana Anpi, di un non meglio indicato Spi e del partito politico dei DS di Porto Fuori;

con particolare evidenza era altresì annunciato che sarebbe stato oratore della manifestazione il capogruppo del Ppi;

ad avviso dell'interrogante sono state dunque poste in essere pesanti interferenze politiche a danno della scuola, degli alunni e delle loro famiglie che hanno finito per avvilire il significato di una manifestazione organizzata dai ragazzi per celebrare i valori della libertà;

il preannunciato corteo, poi risultato composto da alunni della scuola elementare di Porto Fuori e dai loro insegnanti, era aperto dalle bandiere dei DS e del Ppi;

ad avviso dell'interrogante i rappresentanti scolastici non avrebbero dovuto presenziare e far partecipare i bambini ad una manifestazione così strumentalmente concepita ed organizzata;

è infatti inaccettabile che determinati partiti si siano intromessi nella vita scolastica ravennate in spregio dei più elementari principi della sua autonomia e che le autorità scolastiche abbiano dato avallo e copertura a tale speculazione politica;

i consiglieri comunali di Ravenna, Sergio Covato (capogruppo di AN) e Alvaro Ancisi (capogruppo della Lista per Ravenna) subito dopo la diffusione dello stampato di cui sopra e prima della preannunciata strumentalizzata manifestazione del 22 aprile avevano direttamente ed inutilmente interessato il provveditore agli studi di Ravenna perché si dissociasse da quanto è poi avvenuto, al fine di vedere distinta l'istituzione scolastica da interessi propagandistici di partito —:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e quali iniziative urgenti di sua competenza, anche di carattere disciplinare, intenda porre in essere. (4-23747)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata, il direttore del 5° circolo didattico di Ravenna ha precisato che la scuola, come già in passato, ha aderito alla manifestazione alla quale fa riferimento l'interrogante al solo fine didattico di esaltare i valori della libertà e della pace.*

Il dirigente scolastico ha anche chiarito che il locale utilizzato è l'unica sede disponibile nel paese e che alla manifestazione in parola partecipano autorità locali e religiose.

Quanto al materiale informativo elaborato dal Comune, la direttrice, nel precisare che lo stampato non è pervenuto preventivamente alla direzione didattica e, pertanto, la medesima non poteva conoscerne il contenuto e la forma, ha anche fornito assicurazioni che per il futuro sarà sua cura esigere prima di concedere autorizzazioni a partecipazioni della scuola, di esaminare

eventuali forme di pubblicità in cui sia citata anche la scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BOATO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 3 aprile 1991, il signor Sottani Giovanni, marito della signora Cinzia Bellucci, deceduta il giorno 4 marzo 1991 presso il reparto di ematologia dell'ospedale di Careggi di Firenze, proponeva esposto-denuncia al procuratore della Repubblica presso la pretura di Firenze in relazione all'ipotesi di omicidio colposo (proc.to n. 653/91/45 R.G.);

il pubblico ministero affidava una consulenza tecnica al professor Mauro Maurri, dell'istituto di medicina legale dell'ospedale di Careggi di Firenze, diretta ad accertare eventuali responsabilità per negligenza imprudenza o imperizia;

sulla base della relazione del professor Maurri, il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione;

in data 24 settembre 1991 il signor Sottani proponeva opposizione avverso la richiesta di archiviazione sulla base tra l'altro di un referto autoptico attestante l'assenza di cellule neoplastiche;

il giudice per le indagini preliminari, in accoglimento della opposizione, rigettava la richiesta di archiviazione disponendo nuove indagini;

il pubblico ministero disponeva nuova consulenza tecnica, affidata allo stesso professor Maurri, all'esito della quale richiedeva nuovamente l'archiviazione, accolta dal giudice per le indagini preliminari nonostante la proposizione di opposizione da parte del signor Sottani;

una successiva richiesta di riapertura delle indagini inoltrate al Procuratore della Repubblica presso la pretura di Firenze veniva rigettata;

in data 28 gennaio 1994 il signor Sottani inoltrava esposto al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze in relazione alle ipotesi di reato di falso in atto pubblico (cartella clinica) ed omicidio colposo.

% All'esposto veniva allegata — tra l'altro — consulenza tecnica del dottor Nicoletti Giovanni, ematologo di Roma, dalla quale si evidenziavano gravi responsabilità a carico dei sanitari;

il pubblico ministero nel corso delle indagini affidava consulenza tecnica ancora una volta al professor Mauro Maurri, il quale concludeva per l'assenza di ogni responsabilità;

il pubblico ministero formulava quindi richiesta di archiviazione che veniva accolta dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale con decreto, omettendo la fissazione dell'udienza ex articolo 409 del codice di procedura penale, nonostante la proposta opposizione del signor Sottani;

la Corte di Cassazione, richiesta con ricorso dal signor Sottani, concludeva per il rigetto della impugnazione;

in data 15 maggio 1997 il signor Sottani ha richiesto, tramite il proprio legale, al coordinatore scientifico del gruppo Gimena, professor Franco Mandelli, se la signora Bellucci fosse stata inserita nel novero dei pazienti sottoposti a sperimentazione terapeutica in relazione all'uso del farmaco « Amsacrina » e, in caso positivo, in base a quali criteri e modalità sottoposta ad una delle terapie sperimentate;

con nota in data 10 giugno 1997 il professor Mandelli rispondeva che la paziente « è morta dopo la terapia di consolidamento e prima di essere sottoposta a randomizzazione »;

con nota in data 7 luglio 1997 il signor Sottani, sempre tramite il proprio legale richiedeva nuovamente il professor Mandelli per sapere se la signora Bellucci fosse stata inserita e registrata come paziente sottoposta alla sperimentazione, atteso che l'inserimento veniva effettuato fin

dalla diagnosi, nonché quale fosse il protocollo d'impiego del farmaco « Amsacrina ». La richiesta è rimasta priva di risposta —:

se non si ritenga opportuno promuovere una ispezione relativa al comportamento del pubblico ministero in questione, che per tre volte ha richiesto una consulenza tecnica allo stesso professor Mauro Maurri;

se non si ritenga altresì necessaria una ispezione presso il reparto di ematologia dell'ospedale di Careggi di Firenze, in ordine alla dolorosa vicenda del 4 marzo 1991 ed alle modalità della sperimentazione effettuata sul farmaco Amsacrina. (4-17142)

RISPOSTA. — In relazione al contenuto dell'interrogazione indicata, è stato interessato, per il tramite della competente articolazione ministeriale, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze.

Dalla relazione fatta pervenire e dalla documentazione allegata risulta che il procedimento instaurato a seguito dell'esposto presentato da Giovanni Soldani in ordine alle circostanze nelle quali era avvenuto il decesso della moglie Cinzia Bellucci nell'ospedale di Careggi, fu esaminato con il massimo scrupolo e venne archiviato non essendo state accertate responsabilità per negligenza, imprudenza o altro, risultando il decesso stesso avvenuto per cause naturali.

In particolare, dalla lettura dell'ampio e motivato decreto emesso dal G.I.P. il 13 aprile 1992 sulla richiesta avanzata dal P.M. il precedente 20 febbraio, non emergeva nessuna delle ipotesi che, in deroga al principio di insindacabilità in sede amministrativa dell'attività giurisdizionale (come ad esempio l'abnormità dell'atto, la macroscopica violazione di legge, l'errore sull'assunzione di fatti determinata da negligenza inexcusabile o l'attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia) consentono delle valutazioni in sede amministrativa.

Circa la scelta dei P.M. di affidare la nuova consulenza tecnica allo stesso medico che aveva effettuato la prima, il G.I.P. ha

osservato che detta scelta non poteva essere oggetto di sindacato negativo in quanto, nell'attuale sistema processuale, la consulenza è atto disposto dal P.M. quale parte — anche se pubblica — e a lui è quindi discrezionalmente rimessa la scelta fiduciaria della persona della quale valersi; ha, altresì, osservato che nessuna riserva, neppure di opportunità, poteva essere avanzata dal momento che il prof. Maurri aveva già acquisito conoscenza del fatto e che lo stesso è medico legale di lunga e profonda esperienza e di indiscussa indipendenza di giudizio, suffragata da decenni di collaborazione con la magistratura fiorentina.

L'esposto inoltrato dal Sig. Soldani alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 28.1.1994, ha originato il procedimento penale n. 1442/94 mod. 21, archiviato dal G.I.P. del tribunale di Firenze il 31.3.1995.

Avverso il decreto di archiviazione il Soldani ha proposto ricorso per Cassazione, peraltro dichiarato inammissibile.

In conclusione, si ritiene che i chiarimenti forniti in relazione alla vicenda siano sufficienti per escludere la necessità di accertamenti ispettivi.

Circa gli aspetti più propriamente sanitari della vicenda, il Ministero della Sanità ha fatto pervenire una articolata relazione del responsabile della Unità Ospedaliera di Ematologia operante presso l'Azienda Ospedaliera di Careggi (FI).

Detta nota illustra l'azione del « Gruppo Gimema » e la reale incidenza farmacologica e terapeutica del farmaco « Amsacrina », mettendo ancora in chiaro che il decesso della Sig.ra Bellucci è « legato alle complicazioni infettive proprie di ogni trattamento delle leucemie acute mieloidi ».

Lo stesso Ministro della Sanità ha recentemente fatto pervenire il rapporto del Comando Carabinieri per la Sanità in esito all'ispezione sulle sperimentazioni con il farmaco Amsacrina disposto, presso la Divisione di Ematologia dell'Ospedale Careggi di Firenze.

Dal rapporto risulta quanto segue:

1. Il preparato denominato « AMSACRINA » dal 1990 ad oggi non è mai stato sperimentato presso la Divisione di Ema-

tologia dell'Ospedale Careggi di Firenze. Nel periodo 1989 - 1992, tale farmaco, essendo già in commercio nell'Unione Europea, è stato impiegato, in associazione con altri medicinali, nelle terapie di contrasto alle leucemie acute, sotto la responsabilità del medico che, tramite la farmacia interna dell'ospedale, ne richiedeva l'acquisto presso la società francese « Substantia ».

2. Il primario della citata divisione ha precisato che alla Sig.ra Bellucci fu somministrato il farmaco in parola inserito in una terapia di più farmaci. Il professore stesso ha altresì asserito che il decesso avvenne per un'infezione acuta, effetto collaterale dell'AMSACRINA e degli altri farmaci utilizzati per le stesse finalità, e che la Sig.ra Bellucci ed i suoi famigliari erano stati informati dei rischi che la cura comportava anche se non fu mai sottoscritto alcun « consenso informato » o altro modello, perché all'epoca non previsto.

3. I dati relativi alla somministrazione dell'AMSACRINA, così come tutti quelli riguardanti le terapie di contrasto alle leucemie, venivano e sono tuttora inviati al « Gruppo GIMEMA », di cui è responsabile il prof. MANDELLI, con sede presso la Cattedra di Ematologia dell'Università « La Sapienza » di Roma, per essere successivamente trasmessi al Gruppo Europeo per la lotta contro il Cancro, « E.O.R.T.C. », con sede in Parigi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

BOVA e ARMANDO VENETO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere - premesso che:

è stata fatta recapitare al quotidiano la « Gazzetta del Sud », del 18 marzo 1999, una lettera di protesta di uno studente della prima classe, sezione D, della scuola media « Armando Zagari » di Palmi, Francesco Barone, con la quale si segnala che sul testo di geografia « Georeporter. Obiettivo Italia », autori Bernardi, Salgaro, Pappalardo, Vantini, in adozione presso la suddetta scuola, a pagina 412 all'interno

del capitolo intitolato « L'ambiente fisico », viene riportato quanto segue: « Il Massiccio dell'Aspromonte è morfologicamente caratterizzato dai numerosi ripiani o pianali che sono profondamente incisi, a raggiera, dalle fiumare; lungo le coste, l'Aspromonte presenta ripidi versanti. Per queste sue caratteristiche spesso viene utilizzato come rifugio-nascondiglio da parte della malavita organizzata ('ndrangheta) »;

la sensibilità del piccolo Francesco Barone, condivisa verosimilmente dai suoi compagni di classe, è tale per cui, lungi dal chiudere gli occhi dinanzi al grave fenomeno delinquenziale, ritiene che voler « inserire senza ragione il problema della criminalità ('ndrangheta), che non sia nulla a che fare con la geografia », serva solo a mettere in cattiva luce le caratteristiche della bellissima montagna calabrese;

simili forme di protesta, che fanno seguito alle recenti prese di posizione sulla nota vicenda di « Pagine Gialle », denotano ripudio giustificato verso il manifestarsi di luoghi comuni che creano, purtroppo, stereotipi senza affrontare in modo serio il problema della criminalità in Calabria e arrecando solo un danno d'immagine aggiuntivo, quando basta e avanza quello effettivamente prodotto dalla criminalità organizzata -:

fermo restando la libera manifestazione del pensiero degli autori, quali valutazioni dia di quanto esposto in premessa;

se non intenda adoperarsi per scoraggiare l'adozione dei testi scolastici che forniscono una immagine negativa della regione. (4-23171)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si ritiene opportuno premettere che la programmazione dell'azione formativa ed educativa, in relazione al vigente contesto normativo, è espressione dell'autonomia decisionale delle scuole che sono conseguentemente tenute ad individuare anche gli strumenti attraverso cui realizzarle.

Compete pertanto alle singole istituzioni scolastiche assumere decisioni in ordine alle scelte dei testi scolastici ed attiene in particolare alle competenze professionali dei docenti valutare la validità scientifica e culturale dei testi da proporre in adozione.

Giova anche ricordare che il libro di testo è uno degli strumenti attraverso i quali è possibile perseguire gli obiettivi didattici in quanto i docenti possono supportare il loro insegnamento anche con altri strumenti (biblioteche, mezzi multimediali ecc).

Per quanto riguarda in particolare il testo di geografia al quale fa riferimento l'interrogante il preside della scuola media «Zagari» di Palmi pur condividendo le preoccupazioni che l'uso di stereotipi nella descrizione del territorio Calabrese e del suo utilizzo possa arrecare un danno di immagine alla Regione ha precisato che la scuola non può ignorare il grave problema della criminalità organizzata e partendo dalle realtà locali i docenti possono far acquisire agli allievi il necessario senso critico per discernere le cose positive da quelle negative e costruire una realtà migliore.

Giova precisare al riguardo che l'educazione alla legalità non può e non deve essere intesa come una disciplina da affrontare durante una singola ora di insegnamento bensì sono tutti gli insegnanti e ciascuno singolarmente che devono favorire lo sviluppo della personalità dei giovani stimolando la formazione di identità soggettive consapevoli.

Il capo di istituto nel far presente che le osservazioni del piccolo Francesco sono state oggetto di discussione in classe con l'insegnante di geografia ha anche precisato che il testo di geografia, che ha comunque una validità culturale e scientifica, sarà oggetto di più approfondita analisi ai fini del mantenimento in adozione.

Il dirigente scolastico ha infine comunicato che la scuola stessa si attiverà presso gli autori del testo perché venga modificata l'espressione usata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BRUNALE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica, degli affari regionali e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

dopo anni di inerzia da parte degli uffici interessati, nel 1997, su sollecitazione del Consiglio di Stato, è stata resa operante l'interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 a favore degli ex-combattenti, reduci e assimilati;

il ministero della pubblica istruzione ha diramato in proposito la circolare n. 452 del 14 luglio 1997 per darne attuazione nei confronti del personale dipendente;

per effetto di tali disposizioni, i beneficiari delle somme percepite in base alla legge n. 336 del 1970, a seguito dell'avanzamento di due anni di carriera, dovranno rimborsare tali somme attraverso il meccanismo del «riassorbimento»;

la revoca di tali benefici e il recupero delle somme percepite, a cominciare con procedura retroattiva dal 1993, sono iniziati solo nel comparto scuola e solo in alcuni provveditorati dai primi mesi del 1998 a mezzo di trattenute mensili che incidono pesantemente sullo stipendio e in specie sulle pensioni dei dipendenti in quiescenza —:

quali iniziative intendano intraprendere per rimuovere una situazione che appare in contrasto con gli articoli 36 e 38 della Costituzione e tale da creare disagio economico agli interessati chiamati, dopo 27 anni dalla concessione alla restituzione del beneficio. (4-21995)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare citata, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue.*

La vicenda alla quale fa riferimento l'Onorevole interrogante risale alla sentenza n. 1931 del 1988 con la quale la Corte dei Conti ritenne il beneficio di cui alla legge 24.5.1970 n. 336 (articolo 1) un'anzianità valida ai fini giuridici ed economici ed in quanto tale da non riassorbire nei vari passaggi di carriera, tesi peraltro sempre applicata nei confronti del personale del

comparto scuola ma non nei confronti degli appartenenti ad altri comparti del pubblico impiego ove il beneficio è stato sempre ritenuto riassorbibile.

Al fine di contrastare le migliaia di domande con le quali si chiedeva l'estensione del giudicato, nel 1989 è stato emanato un decreto legge con il quale il beneficio in parola veniva dichiarato « riassorbibile al primo passaggio di carriera successivo alla data del riconoscimento »; tale atto normativo sebbene reiterato più volte non è stato mai convertito in legge e, pertanto, al fine di conseguire il medesimo fine il legislatore ha sostanzialmente il contenuto del succitato decreto nel disposto dell'articolo 4 comma 5 della legge 498/92 sottoposto successivamente all'esame della Corte Costituzionale che lo ha ritenuto legittimo

Il Ministero del Tesoro, Ragioneria Centrale dello Stato con la circolare n. 62 del 7.9.1993 ha ritenuto immediatamente precettivo detto disposto anche per il personale cui il beneficio in questione non era stato ancora riconosciuto sebbene ne avesse fatto istanza da gran tempo.

Siffatta visione della norma, ove effettivamente applicata, avrebbe comportato una disparità di trattamento nei confronti del personale cui, per causa riconducibile all'amministrazione, l'importo economico del beneficio non solo non era stato mai corrisposto ma in virtù dell'interpretazione autentica data dall'articolo 4 comma 5 della legge 498/92 all'articolo della legge 336/70 sarebbe stato corrisposto per brevissimo tempo a fronte di altri più fortunati, che lo avevano goduto per anni per il fatto che la loro istanza era stata definita prima.

Per ovviare a tale disparità questo Ministero, confortato anche dal parere n. 376 espresso dal Consiglio di Stato commissione speciale pubblico impiego nell'adunanza del 20 gennaio 1997 ha diramato le disposizioni contenute nella circolare n. 432/97 (e non 452/97).

L'insieme delle disposizioni in atto prevedono la quantificazione economica del beneficio della data del 13.1.1993 la classificazione del medesimo come assegno

« ad personam » e il suo graduale riassorbimento nei successivi aumenti stipendiali o pensionistici.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BUTTI e NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la situazione degli insegnanti precari è sempre più critica;

come ormai accade da molti anni, all'inizio di ogni anno scolastico, gli stipendi di settembre come supplenti temporanei, con nomina del preside, e di ottobre come supplenti annuali, con nomina del provveditore, non sono stati ancora pagati. L'interrogante ha chiesto spiegazioni agli organi competenti, ma sia le scuole che il provveditorato che il Tesoro non hanno dato finora delle risposte plausibili e coerenti, anche perché non fanno altro che scaricarsi a vicenda la responsabilità della situazione;

è ormai da molti anni che si attende l'uscita dei nuovi concorsi a cattedra per la scuola secondaria superiore, ma finora non è successo alcunché. Qualche tempo fa si erano, a questo proposito, formati dei comitati di precari in molte città d'Italia che avevano chiesto e proposto la realizzazione di corsi abilitanti per avere riconosciuti i molti anni di servizio svolti, per avere la possibilità di passare di ruolo e per ricoprire le numerose cattedre vacanti ancora esistenti per diverse classi di concorso e in molte scuole soprattutto dell'Italia del nord. I corsi erano stati approvati da una delle due camere del Parlamento, ma da quando è arrivato l'onorevole Berlinguer alla guida del ministero della pubblica istruzione sembra quasi che questo decreto non sia mai esistito. A questo punto non si ritiene più giusto che vengano banditi dei nuovi concorsi a cattedra, innanzitutto perché i precari storici verrebbero messi allo stesso livello dei ragazzi appena lau-

reati e inoltre perché le modalità e i programmi dei vecchi concorsi siano ormai assolutamente obsoleti e inutili soprattutto per quegli insegnanti che da anni svolgono onestamente il proprio lavoro e dimostrano giornalmente ai capi d'istituto, agli studenti ed ai genitori di essere in grado di spiegare, interrogare, coordinare consigli di classe, partecipare a corsi di aggiornamento e commissioni, redigere verbali, piani di lavoro, relazioni allo stesso modo dei loro colleghi di ruolo —:

quali provvedimenti intenda assumere per risolvere l'annoso e sempre più vergognoso problema degli insegnanti precari. (4-20398)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata.*

Con riguardo alle problematiche relative al ritardo nella corresponsione degli emolumenti al personale supplente, la generica formulazione dell'interrogazione non consente di poter individuare a quale specifica realtà l'interrogante faccia riferimento.

Giova comunque ricordare che la retribuzione ai docenti con supplenza temporanea viene corrisposta direttamente dalle scuole con i fondi iscritti in bilancio e, conseguentemente, per tale categoria di personale non dovrebbero verificarsi quegli inconvenienti che a volte in passato si sono verificati per il personale docente supplente con nomina provveditoriale.

Per quanto riguarda poi il 2° capoverso dell'interrogazione in parola occorre fa presente che la recente legge 3 maggio 1999 n. 124, recante misure in materia di personale scolastico, ha previsto che in prima applicazione della legge sia indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento alla quale potrà accedere il personale precario che abbia prestato servizio effettivo di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo indicato dalla medesima legge, in scuole o istituti d'istruzione statali o non statali (parificati, legalmente riconosciuti o pareggiati).

Tale procedura concorsuale tiene conto dell'esperienza di insegnamento già acqui-

sita tant'è che essa si esplica nella frequenza di un corso non superiore a 120 ore finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso ed in due prove (una scritta ed una orale) volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

Peraltro nel punteggio finale si terrà conto anche degli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CALDEROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

di recente presso la scuola elementare « Ugolini » di Brescia, durante le due ore pomeridiane dedicate all'insegnamento dell'italiano, un'insegnante della classe 2° sezione A ha fatto copiare ai propri alunni un testo in lingua araba;

il significato dei simboli presenti nel testo di cui sopra non sono stati assolutamente spiegati ai ragazzi, risultando di conseguenza il tutto ancora più incomprendibile;

nella classe 2° sezione A della scuola elementare « Ugolini » di Brescia non risultano essere presenti alunni arabi —:

se fosse al corrente della vicenda di cui in premessa;

se siano recentemente stati inseriti nei programmi della scuola dell'obbligo, e nella fattispecie in quelli della scuola elementare, l'insegnamento e lo studio della lingua araba;

se si preveda in un prossimo futuro di programmare nella scuola dell'obbligo, nell'ora settimanale dedicata all'insegnamento della religione cattolica, anche uno spazio dedicato all'islamismo. (4-23227)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata, il direttore didattico del I circolo di Brescia ha fatto presente quanto segue.*

Nella scuola elementare « Ugolini », frequentata da 207 bambini, sono inseriti n. 21 alunni stranieri provenienti da diverse etnie (Arabi, Croati, Portoghesi, Spagnoli, Serbi, Francesi, Marocchini, Cinesi e Rom). Il fenomeno è in espansione (come in altre scuole del Circolo) per la vicinanza di campi di prima accoglienza. Nella classe 2^aA è presente un'alunna figlia di immigrati arabi.

Da alcuni anni è in atto un progetto di integrazione scolastica sociale che si avvale anche di insegnanti assegnati dal Provveditorato agli Studi di Brescia. Nel corrente anno l'offerta formativa si è arricchita con il « Progetto Sorriso » ed il Comune di Brescia ha assegnato dei « mediatori linguistici » per favorire la comunicazione tra gli alunni, l'accoglienza e la scoperta di identità culturali.

Il progetto di integrazione dei bambini stranieri ed il « Progetto Sorriso » unitamente alla valorizzazione dei mediatori linguistici sono stati approvati all'unanimità dal Collegio dei Docenti nonché dai Consigli di Interclasse di plesso.

L'educazione interculturale è stata assunta come valore e la fiaba è stata considerata il tramite per motivare le conoscenze, confrontare le diversità, verificare i linguaggi (orali e scritti), scoprire regole e sentimenti reciproci.

Nella fattispecie, nella classe 2^aA, ma anche in altre classi, attraverso il nucleo tematico della fiaba si sono potuti confrontare quadri di civiltà diversi ma nei quali gli alunni « stranieri » e quelli « italiani » erano attori e testimoni. La capacità di raccontare, di narrare, di esprimersi ha fatto nascere negli alunni anche il desiderio di conoscere « il come si scrive » ed « il come si dice ».

Così, si è scoperto che la lingua araba ha una grafia completamente diversa dalle lingue latine; si scrive e si rappresentano le lettere partendo da destra verso sinistra e si richiedono abilità motorie neuro-motorie completamente diverse da quelle che ven-

gono sollecitate per l'apprendimento della lingua italiana.

Nelle ore di educazione all'immagine (gestite pure dall'insegnante di lingua italiana della classe 2^aA si è sperimentata la trascrizione di una fiaba araba alla lavagna e riportata piacevolmente dagli alunni sul quaderno.

Il direttore didattico nel far presente infine che l'iniziativa è stata proposta alla 7^a mostra della circoscrizione del Comune di Brescia ha precisato che detta proposta metodologica e didattica, attuata nella classe 2^aA, per accostarsi all'educazione interculturale è stata condivisa ed approvata da tutti gli insegnanti del plesso scolastico e dai genitori degli allievi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CARLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il sistema delle supplenze per la sostituzione di insegnanti nella scuola pubblica italiana provoca inevitabilmente una certa discontinuità nell'azione didattica e formativa degli alunni e per quanto possibile è bene evitare che ciò si verifichi;

la funzione docente prevede anche l'espressione di giudizio e di valutazione sugli alunni avendone degli stessi anche una conoscenza approfondita e diretta acquisita nel corso dello svolgimento delle lezioni;

l'espressione del giudizio finale avviene, ad eccezione delle sessioni di esame, in sede di consiglio di classe convocato per le operazioni di scrutinio e che in tale sede per una più completa conoscenza dei risultati conseguiti e del profitto dell'alunno è necessaria la presenza di tutti gli insegnanti anche se supplenti;

le strutture periferiche dirigenti e amministrative della pubblica istruzione alle quali è stata attribuita giustamente autonomia amministrativa e finanziaria, per ragioni economiche possono essere costrette a limitare l'incarico del supplente al

termine delle lezioni stabilite dal calendario scolastico impedendo così la partecipazione degli insegnanti supplenti alle operazioni di scrutinio finale degli alunni ricorrendo a supplire l'insegnante assente con uno di altra materia ma privo di conoscenze dirette sul profitto conseguito dallo studente in quella stessa materia —:

se non ritenga di intervenire urgentemente in modo da consentire, fin dagli scrutini finali dell'anno scolastico 1998-1999, agli insegnanti supplenti di partecipare a tali operazioni di scrutinio prevedendo di far svolgere tali operazioni entro il termine delle lezioni, possibilmente l'ultimo giorno, quando si verificano le condizioni sopra esposte o, in alternativa, consentire la partecipazione degli insegnanti supplenti con la dovuta retribuzione alle operazioni di scrutinio finale che si tengono dopo la chiusura delle lezioni.

(4-23320)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si osserva che il testo unico delle Leggi sull'istruzione approvato con decreto legislativo n. 297/94 stabilisce all'articolo 193 che i voti di profitto e di condotta degli allievi oggetto di scrutinio finale sono deliberati al termine delle lezioni dal Consiglio di classe.*

Con decreto ministeriale n. 65 del 20.2.98 è stato chiarito che lo scrutinio finale, in quanto momento conclusivo dell'attività educativa annuale, deve essere la risultanza di osservazioni e verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico.

Proprio al fine di garantire una valutazione complessiva il più possibile obiettiva, frutto di elaborazione collegiale, gli insegnanti di classe, ai quali fare riferimento in sede di scrutinio finale, sono individuati nei docenti che operano stabilmente nelle classi e partecipano alla programmazione didattica.

Il docente supplente, pertanto, ha titolo a partecipare agli scrutini finali a condizione che permanga l'assenza del titolare; diversamente — ivi compresa la ipotesi in cui il docente titolare, assente dal servizio

per un periodo non inferiore a 150 giorni, rientri in servizio dopo il 30 aprile ma non nella classe di titolarità — le operazioni di scrutinio sono sempre svolte dal docente titolare.

Si osserva, infine, che la eventuale partecipazione degli insegnanti supplenti alle operazioni di scrutinio finale che si tengono al termine delle lezioni, ove non sia necessitata da assenza del titolare, contrasterebbe con le disposizioni contenute nella legge 662 del 23.12.1996 (collegato alla legge finanziaria 1997) la quale all'articolo 1, comma 78, prevede che i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere a supplenze brevi e saltuarie per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e con le disposizioni successivamente impartite in materia di contenimento della spesa pubblica nel settore scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CENNAMO, DEDONI, MARIANI, DE BIASIO CALIMANI, BRACCO e GRIGNAFINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in occasione del bando dei concorsi per titoli ed esami del personale della scuola, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, per alcune classi di concorso, in assenza di posti vacanti e disponibili, non è stata prevista la relativa attivazione delle procedure concorsuali;

fra le suddette classi di concorso figurano quelle relative agli ambiti disciplinari 2 (educazione fisica) e 3 (educazione musicale) —:

se l'amministrazione scolastica abbia compiuto tutte le necessarie verifiche delle dotazioni organiche onde ridurre le possibilità di una valutazione erronea destinata a produrre gravi conseguenze nei confronti di migliaia di giovani aspiranti all'insegnamento e al conseguimento dei relativi titoli di accesso.

(4-23582)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto rappresentato nell'interrogazione parlamentare indicata, si precisa che l'Amministrazione, all'atto di emanazione dei bandi di concorso di che trattasi, ha tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 399, comma 2 del Decreto Legislativo 297/94 e nell'articolo 40, comma 10 della legge 449/97.*

Le norme sopracitate stabiliscono, rispettivamente, che l'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi — nel periodo di vigenza delle graduatorie — di una effettiva disponibilità di cattedre e che i concorsi medesimi per titoli ed esami a posti di insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole.

Le verifiche effettuate, in ottemperanza al dettato della legge, per le classi di concorso aggregate agli ambiti disciplinari 2 e 3 hanno evidenziato, in ogni regione, non solo l'assenza di una reale disponibilità, ma anche una situazione di soprannumerarietà dei docenti.

È apparso necessario, quindi, procedere prioritariamente a favorire la sistemazione dei docenti soprannumerari prima di bandire nuovi concorsi, al fine di non creare inutili aspettative nei candidati.

Nel caso, poi, di significative modifiche alla situazione indicata, che viene aggiornata con cadenza annuale, l'Amministrazione potrà prendere in esame la possibilità di indire specifiche procedure concorsuali, anche per le classi di concorso in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

i professori del conservatorio di musica « G. da Venosa » di Potenza si sono riuniti in assemblea per discutere la situazione di profondo disagio, determinatasi all'interno del consiglio di amministrazione dell'istituto, a causa di reiterati contrasti in esso intervenuti tra il preside di

nomina ministeriale, professor Angelo Lucano Larotonda, da un lato, ed il direttore dell'istituto ed i rappresentanti dei docenti, dall'altro;

i docenti lamentano l'esistenza di un conflitto di interessi tra la carica, rivestita in sede ministeriale dal professor Larotonda e la sua carica di presidente di una associazione musicale privata « Ateneo Musica Basilicata »;

l'evoluzione istituzionale dei conservatori di musica, quale si delinea nell'articolo 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, si concretizza anche nella promozione di attività di ricerca e di produzione artistica proiettate verso il territorio. Tali attività possono realizzarsi anche con il contributo ed il coinvolgimento di enti o istituzioni pubbliche e private; appare pertanto plausibile che venga a determinarsi per il finanziamento di tali attività una legittima concorrenza tra il conservatorio ed altre associazioni musicali, ma è altrettanto evidente che il presidente di un'associazione musicale non abbia alcun interesse ad operare affinché risorse finanziarie potenzialmente destinate ad essa vengano invece dirottate verso il conservatorio;

l'associazione musicale privata « Ateneo musicale Basilicata », di cui è presidente il professor Larotonda, utilizza da alcuni anni per lo svolgimento della sua attività proprio l'auditorium del conservatorio;

durante la seduta del consiglio di amministrazione del 19 dicembre 1996 si metteva in discussione l'aumento del canone di locazione dell'auditorium tenendo conto degli incrementi degli indici Istat e al riguardo risulta essersi registrata la più ferma opposizione del professor Larotonda —:

se sia a conoscenza dei fatti, se questi corrispondano al vero e quali siano le sue valutazioni;

quali iniziative intenda intraprendere per accertare se tale conflitto di interessi sussista veramente e in caso affermativo se intenda adoperarsi per rimuoverlo.

(4-11622)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata, si comunica che la questione posta può ritenersi superata in quanto questo Ministero essendo venuto a scadenza il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica di Potenza, ha provveduto con decreto del 22.4.1999 alla sostituzione, per la parte di propria competenza, dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo, designando il Prof. Fernando Barbaro.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FOLLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il signor Paolo Paolini veniva eletto sindaco del comune di Basciano (Teramo) alle elezioni amministrative del 23 aprile 1995;

i consiglieri di minoranza si opposero alla sua elezione facendo ricorso al tribunale di Teramo, che dichiarò il Paolini ineleggibile alla carica di sindaco in quanto i suoi parenti di primo e secondo grado risultavano appaltatori di lavori in comune (sentenza che venne confermata in appello il 20 maggio 1996 dal tribunale dell'Aquila per improcedibilità del ricorso del Paolini);

il prefetto di Teramo non adottò alcun provvedimento di sospensione, né dopo la sentenza di primo grado, né dopo quella definitiva e accettava le dimissioni del sindaco Paolini parecchi mesi dopo la sentenza stessa. Inoltre, nella relazione fatta al Ministro dell'interno, il prefetto non citava affatto i due gradi di giudizio per ineleggibilità, ma chiedeva lo scioglimento del consiglio comunale per dimissioni del sindaco, ignorando le decisioni giudiziarie predette;

si evitò così la nomina del commissario prefettizio e si consentì al vice-sindaco del comune di Basciano, espressione della stessa maggioranza consiliare che sosteneva il sindaco dichiarato ineleggibile, di portare il comune alle elezioni, con grave alterazione della norma e, di fatto, con evidente nocimento degli interessi politici degli esponenti della minoranza;

durante tutto il periodo di reggenza del vicesindaco, il sindaco dichiarato ineleggibile, ha continuato ad interessarsi costantemente della gestione amministrativa del comune di Basciano con una assidua presenza negli uffici comunali, giustificata dalla singolare veste di « consulente personale » del vicesindaco;

il Paolini ripresentava la propria candidatura a sindaco alle successive elezioni comunali del 17 novembre 1996, dopo che la giunta municipale di Basciano aveva provveduto, con procedure sicuramente affrettate e singolari, alla rimozione dei motivi della ineleggibilità; procedure per le quali il gruppo consiliare di minoranza ha presentato esposti alla procura della Repubblica di Teramo che risultano archiviati nonostante gli indubbi profili di gravità dei fatti riferiti —:

se non ritenga di modificare la motivazione originaria dello scioglimento del consiglio comunale di Basciano, dichiarandolo avvenuto per ineleggibilità del sindaco e non già per sue dimissioni, anche tenuta presente l'esigenza di pubblico interesse di individuare la responsabilità contabile per le spese dovute per la ripetizione delle elezioni. (4-17962)

RISPOSTA. — *Sulla questione rappresentata dall'interrogante, inerente la situazione verificatasi nel comune di Basciano, si precisa che l'intervenuto provvedimento di scioglimento del consiglio comunale non solo è atto legittimo, ma è anche dovuto. Ciò in quanto, per effetto delle dimissioni irrevocabili del sindaco, i presupposti di cui agli artt. 20 e 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81, si sono concretizzati in data anteriore al passaggio in giudicato della sentenza,*

pubblicata in data 16 aprile 1996, dichiarativa della decadenza dello stesso sindaco.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri.

FOTI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
— Per sapere — premesso che:

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna, con sentenza n. 600/97/c del 9 ottobre 1997 (depositata in segreteria il 25 novembre 1997) accoglieva il ricorso iscritto al n. 1381/pensioni civili del registro di segreteria, proposto da Virginia Campominosi, nata a Piacenza il 23 agosto 1925 ed ivi residente in Via Calzolari 59 —:

che cosa osti all'esecuzione della sentenza richiamata e alla conseguente liquidazione delle somme dovute alla predetta signora Virginia Campominosi. (4-22580)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione citata, concernente la liquidazione delle somme dovute alla Sig.ra Campominosi Virginia in esecuzione della decisione della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna.*

Al riguardo, la Direzione provinciale del Tesoro di Piacenza ha comunicato che il Provveditorato agli Studi di Piacenza, con decreto n. 8378 del 4 dicembre 1997, ha provveduto a dare applicazione alla citata decisione della Corte dei Conti n. 600/97/C del 9 ottobre 1997 di accoglimento del ricorso dell'interessata.

Il Provveditorato ha, pertanto, disposto la riliquidazione del trattamento di quiescenza alla Sig.ra Campominosi Virginia, cessata dal servizio per dimissioni il 10 settembre 1983, con i benefici retributivi previsti dal contratto triennale del comparto Scuola 1983-1985, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983.

Il relativo ruolo di variazione, pervenuto alla Direzione Provinciale del Tesoro di Piacenza in data 10 marzo 1998, è stato applicato sulla rata di pensione del mese di giugno 1999; in pari data il centro meccanografico di Bologna ha provveduto a definire il procedimento per l'attribuzione degli arretrati.

Si soggiunge che, per effetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal 1° gennaio 1999 le competenze delle Direzioni provinciali del Tesoro in materia di gestione e di pagamento delle pensioni del settore pubblico sono state trasferite all'INPDAP.

Pertanto, ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito alla posizione pensionistica della Sig.ra Campominosi Virginia dovrà essere richiesto alla sede provinciale INPDAP di Piacenza, presso la quale è stata trasferita la relativa pratica.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

GAMBALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nelle nomine per incarichi di supplenza annuale della scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 1997-1998, il Provveditorato agli studi di Napoli potrebbe avere leso i diritti degli aspiranti cosiddetti riservatari o riservisti ai sensi della legge n. 482/1968 e dell'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 circa l'assegnazione del 15 per cento dei posti ai riservisti, rispetto al totale dei posti disponibili per ciascuna classe di concorso;

in particolare, in relazione alla classe di concorso 017A-Discipline economico aziendali, non essendosi presentato alla convocazione del giorno 11 novembre 1997 alcun aspirante abilitato riservista per l'as-

segnazione delle quattro cattedre inizialmente accantonate per i riservisti, le cattedre non sono state messe a disposizione degli aspiranti non abilitati riservatari, che non sono stati convocati, ma sono state assegnate ad aspiranti abilitati non riservatari;

la professoressa Adelaide Musto di Napoli, inclusa nelle graduatorie provinciali definitive delle supplenze del personale docente del Provveditorato agli studi di Napoli per la classe di concorso e riserva N in quanto invalida civile, il 4 dicembre 1997 ha presentato ricorso avverso il provvedimento di nomina di supplenza annuale per l'anno scolastico 1997-1998 per la classe 017A conferita dal Provveditore alla professoressa Rosaria Leone, ma la commissione ricorsi del Provveditorato l'ha rigettato sulla base della risposta pervenuta dal ministero della pubblica istruzione interessato da specifico quesito;

tale risposta, tuttavia, risale all'anno scolastico 1996-1997 e lo stesso Provveditorato ammette di aver conferito, in passato, nomine di supplenza ad aspiranti non abilitati riservatari prioritariamente rispetto ad aspiranti abilitati non riservatari, in caso, ovviamente, di insufficienza di aspiranti abilitati riservatari;

ai fini dell'applicazione della legge n. 482/1968 l'assegnazione dei posti per i riservisti prescinde dalla distinzione tra docenti abilitati e non abilitati e pertanto la riserva dei posti dovrebbe essere applicata come se la graduatoria fosse unica. Secondo la logica di tale legge, inoltre, solo in caso di assenza di riservatari, abilitati o meno, è possibile assegnare un posto accantonato ad un aspirante non riservatario;

quattro recenti sentenze di tribunali amministrativi regionali, di cui una proprio del Tar Campania, IV sezione, n. 47, del 18 maggio 1992, suffragano pienamente tale interpretazione;

risulta, d'altra parte, che proprio questo sia stato il criterio seguito dal Provveditorato agli studi di Napoli per lo scorso

anno scolastico e che nel corrente anno (1997-1998), presso altri Provveditorati, quali Salerno, Avellino, Benevento, i posti accantonati per i riservisti, se non assegnati tutti a riservisti abilitati, vengono messi a disposizione dei riservisti non abilitati, prescindendo da qualsiasi altra condizione -:

se il Ministro interrogato ritenga doveroso adottare atti, pareri, interpretazioni o direttive in ordine alla legge n. 482/1968, affinché la sua applicazione sia uniformata alla sua logica ispiratrice che vuole, indubitabilmente, che nell'assegnazione dei posti disponibili, si cerchi innanzitutto di coprire il più possibile l'aliquota di riserva prestabilita, interpretazione, peraltro, confortata dalla giurisprudenza amministrativa;

quali misure sia possibile adottare per tutelare le legittime aspirazioni, tanto gravemente lese nell'anno scolastico in corso, degli aspiranti non abilitati riservatari ai sensi della legge n. 482/1968.

(4-17261)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata, si comunica che il Consiglio di Stato nell'Adunanza Generale n. 124 del 7.12.1989 si è espresso nel senso che l'aspirante alle supplenze non abilitato beneficiario della riserva ex lege n. 482/68 non ha diritto alla nomina con precedenza rispetto all'aspirante abilitato non riservatario.

Risulta a questo Ministero che tale orientamento è inoltre consolidato da numerose sentenze di Tribunali Amministrativi Regionali nelle quali si afferma, appunto, che nel sistema di reclutamento del personale insegnante la posizione dei docenti forniti di abilitazioni è comunque preminente rispetto ai non abilitati anche se questi ultimi rientrano tra le categorie protette dalla citata legge n. 482.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GARDIOL e PROCACCI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Tonengo d'Asti, Rino Bertolina, il 4 giugno 1998 si è reso protagonista di un inquietante episodio di soppressione a revolverate di due cani, regolarmente tatuati, che si erano allontanati il giorno prima dalla casa dei loro proprietari, Franca Bucciol e Elio Rosso di Lauriano Po;

il sindaco ha rilasciato al periodico *Il Risveglio* del 23 giugno 1998 una spiegazione del suo atto sostenendo che « in veste di pubblico ufficiale ero in diritto di fare quello che ho fatto ». Infatti « martedì 2 giugno sono stato chiamato da Rinaldo Concolato nella sua cascina di Castelvecchio a vedere due cani che erano capitati lì la sera prima (...). Poi giovedì mi richiamano allarmati, i casi si azzuffano tra loro, dovevo fare qualcosa. Corsi alla cascina; come arrivai uno mi venne incontro ringhiando, quasi mi azzannarono una mano, Tornai a casa, presi la pistola e li ammazzai »;

successivamente il sindaco ordinò anche il loro seppellimento, evitando di segnalare al servizio veterinario della Ausl l'accaduto —:

se tra le competenze del sindaco vi sia anche quella della soppressione degli animali, ritenuti randagi o pericolosi, in assenza di indicazioni dei servizi sanitari competenti;

quali provvedimenti si intendano assumere per garantire che episodi vergognosi quali quello denunciato non abbiano a ripetersi, e in particolare se si intenda informare, con una circolare, i sindaci sui doveri delle Amministrazioni comunali nei confronti degli animali, nel rispetto della legge n. 281 del 1991. (4-18470)

RISPOSTA. — *Da accertamenti effettuati risulta confermato quanto segnalato dall'interrogante.*

In relazione alla querela presentata dal signor Elio Rosso contro il sindaco di To-

nengo d'Asti, il presidente della Lega nazionale per la protezione del cane — sezione di Firenze — ha presentato un esposto contro lo stesso amministratore, in seguito al quale è stato avviato presso la Procura della Repubblica del Tribunale d'Asti un procedimento penale, che dovrebbe essere rimesso, per competenza, al pretore.

In ogni caso, la soppressione degli animali ritenuti randagi o pericolosi non rientra nelle competenze del sindaco, in assenza di indicazioni dei servizi veterinari, in quanto, l'articolo 84 del Regolamento di polizia Veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica 320/54) prevede soltanto che « I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani... vaganti o randagi » e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati. Inoltre, l'articolo 2 della L. 14/08/91 n. 281, comma 2, prevede che: « I cani vaganti ritrovati... non possono essere soppressi ».

Poiché le manifestazioni comportamentali dei cani abbattuti li rendevano sospetti di rabbia, essi, a termini di quanto previsto dall'articolo 86 del D.P.R. n. 320/54, non potevano essere soppressi, ma dovevano essere sottoposti a un periodo di osservazione di 10 giorni presso un canile comunale.

Nel caso di morte entro tale periodo, sui cani sottoposti a osservazione devono essere comunque effettuati gli accertamenti diagnostici di laboratorio.

Si soggiunge che l'Assessore regionale all'assistenza sanitaria del Piemonte ha trasmesso a tutti i sindaci la normativa riguardante la materia corredata da una nota esplicativa e da uno schema delle possibili violazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri.

GARRA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

in data 22 dicembre 1998 l'interrogante non ha potuto incassare un assegno

circolare (n. 3611883991 emesso dal Monte dei Paschi di Siena sede di Catania dell'importo di lire 341.200) per il rifiuto opposto dall'addetto dell'agenzia dello stesso istituto di credito, sita in Caltagirone, via G. Arcoleo angolo via Escuriales;

analogamente il cassiere ha rifiutato di pagare analoghi assegni circolari portati all'incasso da alcuni pensionati (si cita per tutti il dottor Di Gregorio di settantuno anni che ha sollecitato l'interrogante alla presentazione di atto di sindacato ispettivo a tutela degli utenti);

l'interrogante, peraltro, non aveva avuto difficoltà ad incassare l'assegno circolare predetto in Catania, presso l'agenzia dello stesso Monte dei Paschi di Siena, in viale Africa —:

se sia a conoscenza del verificarsi di disservizi analoghi ai fatti suesposti;

quali siano gli interventi e quali le valutazioni in ordine ad accadimenti quali quelli suesposti che hanno tutta la valenza della più ottusa, se non ostruzionistica, applicazione di norme sui pagamenti dei titoli di credito di creazione bancaria nei confronti e a danno degli utenti e in particolare di quelli meno protetti quali i pensionati. (4-21417)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione citata, concernente un presunto anomalo comportamento del Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Caltagirone, in ordine al mancato pagamento di taluni assegni circolari emessi da un'altra agenzia della medesima banca.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che le banche, nella negoziazione di assegni e di altri titoli equiparabili, adottano procedure ispirate a principi di cautela la cui definizione rientra, peraltro, nell'ambito dell'autonomia decisionale delle stesse banche.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

GRAMAZIO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con propria circolare la Banca d'Italia ha disposto che tutti i finanziamenti e i mutui concessi delle banche a clienti siano annotati in un'unica banca dati, denominata « Centrale Rischi »; in particolare la detta circolare dispone che le banche annotino la delibera, cioè il provvedimento che concede il finanziamento o il mutuo, l'utilizzazione dello stesso mutuo o finanziamento, e l'eventuale sconfinamento. Tali annotazioni svolgono la funzione di mettere al corrente tutti gli istituti di credito della affidabilità e solvibilità di chi già ha avuto accesso al credito;

l'articolo 1822 codice civile nel disciplinare la promessa di mutuo stabilisce che l'adempimento può essere rifiutato se le condizioni del mutuatario sono divenute tali da rendere difficile la restituzione e non sono offerte idonee garanzie;

il codice civile non prevede la necessità di forma scritta per la promessa di mutuo;

accade frequentemente che gli istituti di credito promettono di concedere mutui e poi non adempiano;

altrettanto frequentemente accade gli istituti di credito chiedono improvvisamente e ingiustificatamente, il rientro da esposizioni finanziarie consolidate e di ordinario svolgimento;

che una società da anni operante nel settore edilizio, l'Immobiliare Anxur srl, ammessa al credito dalla Banca di Roma e sempre in regola con i pagamenti, si sia vista chiedere, senza preavviso e senza (apparente) giustificato motivo, l'immediato rientro dalle proprie esposizioni; inoltre, è accaduto alla stessa società, come già ad altre, che sia stato omesso di annotare nella Centrale Rischi, da parte della banca, l'avvenuta delibera di un mutuo edilizio, mentre è stata annotata l'erogazione e, conseguentemente, lo sconfinamento.

mento. È accaduto alla stessa società Immobiliare Anxur che la Banca abbia promesso di concedere un mutuo edilizio, inducendo pertanto la cliente a sottoscrivere atti preliminari e ad impegnarsi economicamente, e poi non abbia mantenuto la promessa, senza giustificato motivo. Tutto ciò è stato denunciato dagli amministratori della Anxur srl, legali rappresentanti delle stesse, signori Vincenzo Dell'Olio e Vincenzo Parrella con atto di citazione del 23 febbraio 1998 depositato presso il tribunale civile di Roma. Da quanto riportato in tale atto di citazione, risulta che tale comportamento abbia trovato origine nell'interesse privato di gruppi di potere all'interno della Banca di Roma;

considerato che da tempo è stata segnalata l'infiltrazione di gruppi camorristici e mafiosi nelle città e provincia di temi, vi è il pericolo che nella operazione possono essersi verificate infiltrazioni delle criminalità data l'appetibilità economica dell'operazione;

il coinvolgimento della Banca di Roma a favore di alcuni gruppi è consentito come emerge nell'atto di citazione, nel fare in modo che l'Immobiliare Anxur non potesse far fronte agli impegni presi con i venditori del terreno: tale scopo è stato raggiunto sia non concedendo alla stessa Immobiliare Anxur il mutuo promesso, sia rendendo impossibile alla Immobiliare Anxur, con la omessa ed errata annotazione sulla « centrale rischi » di reperire credito presso altri Istituti (si rileva che mentre la Banca del Fucino, per una esposizione di soli 20.000.000 continuamente sollecitava l'Immobiliare Anxur al rientro deducendo che la posizione era stata segnalata come urgente dalla Banca d'Italia, la Banca di Roma, per esposizione di fuori fido di oltre 1.000.000.000 mai ha chiesto il rientro);

si evidenzia, altresì, che l'arroganza e mala fede della Banca di Roma si è manifestata addirittura nel comportamento processuale innanzi al tribunale di Roma: gli stessi vertici della Banca di Roma, messi sull'avviso dalla esposizione dei fatti della

Immobiliare Anxur, avrebbero avuto il dovere di indagare all'interno della struttura e di far emergere anche processualmente la verità contraria, mentre hanno preferito eccepire la nullità della citazione ex articolo 164 comma 4 codice di procedura civile in relazione all'articolo 163, n. 4 del codice di procedura civile - mancanza di esposizione dei fatti (e tale eccezione è stata accolta nonostante nell'atto di citazione i fatti siano esposti in 14 pagine con ben 24 capitoli, con dovizia di particolari, nomi, date e luoghi), che troncherebbero sul nascere l'iniziativa processuale della Immobiliare Anxur tesa anche a far luce sulla oscura vicenda che nuoce all'immagine di un Istituto di Credito di tale rilevanza, con doveri nei confronti di tutto il Popolo Italiano (« La Tua Amica Banca » ha reperito sul mercato dei piccoli risparmiatori la non indifferente somma di centinaia di migliaia di miliardi);

l'obbligo di annotazioni nella cosiddetta centrale rischi scaturisce soltanto da circolare della Banca d'Italia, della quale, pertanto, non possono avvalersi i cittadini, onde le conseguenze della eventuale omissione non hanno tutela generale; ugualmente non è sanzionata e sanzionabile la richiesta di immediato rientro dalle esposizioni da parte delle banche, nonché il mancato adempimento alla promessa di mutuo, atteso che le stesse si fanno giustificare con la pretesa tutela degli interessi privati degli stessi istituti di credito, in violazione della legge sulla trasparenza;

tali comportamenti in realtà hanno enorme influenza sull'economia generale atteso che accade che lavori di costruzione debbano essere improvvisamente interrotti, con ovvie ripercussioni su tutti i lavoratori, sia quelli del settore edilizio in senso stretto, sia quelli dell'indotto dell'edilizia, che notoriamente è il più vasto di tutti, e sui soggetti che facendo affidamento sul credito abbiano anticipato denaro per garantirsi una abitazione;

in particolare, la vicenda specifica dell'Immobiliare Anxur srl solleva interrogativi e dubbi seri e rilevanti sulla gestione

degli affari dell'importante Istituto di Credito con probabili coinvolgimenti con la criminalità organizzata —:

quali provvedimenti intendano adottare i ministri interpellati, a tutela del lavoro, del libero e sano mercato e degli investitori, per evitare l'arbitrio degli istituti di credito e quali iniziative di propria conferenza volte a far sì che sia fatta luce sull'intera vicenda esposta. (4-18275)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione citata, concernente la mancata concessione di un mutuo all'Immobiliare Anxur S.r.l. da parte della Banca di Roma e la normativa che disciplina il funzionamento della Centrale Rischi.

Con riferimento ai rapporti tra la Banca di Roma e l'Immobiliare Anxur S.r.l., va innanzi tutto premesso che i poteri di vigilanza sul sistema bancario, attribuiti dall'ordinamento alla Banca d'Italia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, le quali si ricollegano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza del sistema finanziario e degli altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1.9.93, n. 385).

In relazione a tali finalità all'Organo di Vigilanza creditizia non compete interferire in questioni che attengono alla sfera dei rapporti intercorrenti tra le banche ed i clienti nell'ambito dell'ordinaria operatività la cui tutela si realizza, in caso di controversie, mediante il ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Per quanto concerne la normativa riguardante il funzionamento della Centrale dei Rischi, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che il servizio centralizzato dei rischi, gestito dalla Banca d'Italia, è disciplinato dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 29 marzo 1994, assunta ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lett. b), dell'articolo 67, comma 1, lett. b) e dell'articolo 107, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia) e dalle norme attuative emanate dalla Banca d'Italia in conformità alla delibera stessa.

Gli intermediari segnalanti sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela ai fini dello svolgimento del servizio centralizzato dei rischi.

La Banca d'Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segnalanti un'informativa essenziale, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio della clientela e in generale per la gestione del rischio e di credito.

L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, di conseguenza, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.

Per quanto riguarda i diretti interessati, la delibera CICR del 29 marzo 1994 stabilisce che i soggetti censiti negli archivi della Centrale dei rischi possono chiedere di conoscere le informazioni registrate a loro nome.

In particolare, gli intermediari segnalanti — in base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia — sono tenuti a comunicare all'interessato i dati che lo riguardano contenuti nei flussi di ritorno ricevuti dalla Centrale dei rischi. La Banca d'Italia, da parte sua, sempre su richiesta dell'interessato, fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari segnalanti.

Al fine di individuare eventuali anomalie segnalistiche, la Banca d'Italia effettua controlli sulle segnalazioni ricevute e sottopone agli intermediari segnalanti le anomalie riscontrate.

Anche le comunicazioni ricevute dai soggetti segnalati, relative a presunti anomali comportamenti posti in essere dagli intermediari, vengono tenute in debito conto dall'Organo di vigilanza che, al fine di evitare un uso improprio del servizio, invita gli intermediari a verificare le segnalazioni oggetto di contestazione; le eventuali rettifiche prodotte vengono, secondo la prassi, portate a conoscenza di tutti gli intermediari interessati.

La Banca d'Italia ha precisato, infine, che non sono stati rilevate anomalie nell'osservanza della citata disciplina.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

GRAMAZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

quali iniziative intenda prendere a garanzia degli studenti della scuola « Fratelli Bandiera » di Roma nel quartiere Nomentano Italia che hanno manifestato ieri contro lo smembramento della scuola deciso dalle autorità scolastiche romane, a quanto pare secondo indiscrezioni senza aver consultato il ministero della pubblica istruzione, così come denunciato nel consiglio della 3° circoscrizione di Roma dal consigliere Angelo Gizzi;

quali iniziative intenda prendere il ministero a garanzia della funzionalità e dell'operatività della scuola stessa.

(4-23182)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che il Provveditore agli Studi di Roma dopo aver ricevuto una delegazione della scuola elementare « Fratelli Bandiera » di Roma ha provveduto a segnalare il contenuto del dissenso al Comune di Roma.*

Il medesimo Ente locale che, peraltro, aveva approvato le istanze del circolo in parola ha a sua volta segnalato le medesime istanze per il tramite della Provincia alla Regione Lazio che attualmente sta valutando la conformità del piano ai criteri adottati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LENTI e NARDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della pubblica istruzione non ha concesso l'apertura della 5° classe di canto al conservatorio « G. Rossini » di Pesaro;

gli aspiranti studenti sono stati giudicati idonei dall'apposita commissione giudicatrice a frequentare una classe di canto del suddetto conservatorio: ciò nonostante se ne vedono di fatto esclusi —:

per quali motivi a questi giovani, che hanno investito attitudini riconosciute, tempo, denaro e tante speranze in un'attività artistica per la quale è necessario uno studio lungo, approfondito e altamente qualificato, giovani dichiarati idonei ad intraprendere tale studio, sia negato di fatto un diritto sancito dalla Costituzione;

quali siano i motivi del rifiuto all'apertura della 5° classe da anni regolarmente concessa al « Rossini » di Pesaro, tanto più che, oltre all'esistenza del numero legale, vi sono numerose richieste appunto per l'apertura della 5° classe.

(4-20873)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che la quinta cattedra di canto presso il Conservatorio di Musica « G. Rossini » di Pesaro ha potuto regolarmente funzionare, per l'anno accademico 1998/99, così come auspicato dall'interrogante, in quanto questo Ministero ha autorizzato l'istituzione di ulteriori cattedre in deroga a quanto previsto dal D.I. 29.9.97 circa i criteri per la determinazione dell'organico di diritto per l'anno accademico in parola.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la stampa riporta la notizia che dai prossimi concorsi per docenti sono state escluse alcune materie, come l'educazione fisica e l'educazione musicale;

la conseguenza evidente è che i diplomati all'Isef o al Conservatorio dopo il 1990 — anno degli ultimi concorsi pubblici nella scuola — ora non potranno neanche essere abilitati all'insegnamento, a meno che non rientrino nei concorsi riservati ai precari —:

quali siano state le motivazioni dell'esclusione delle sopraccitate come di altre materie;

che cosa intenda fare per sanare quella che appare una vera e propria disparità di intervento e di trattamento.

(4-23307)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto rappresentato nell'interrogazione parlamentare indicata, si precisa che l'Amministrazione, all'atto di emanazione dei bandi di concorso di che trattasi, ha tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 399, comma 2 del Decreto Legislativo 297/94 e nell'articolo 40, comma 10 della legge 449/97.*

Le norme sopraccitate stabiliscono, rispettivamente, che l'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi — nel periodo di vigenza delle graduatorie — di una effettiva disponibilità di cattedre e che i concorsi medesimi per titoli ed esami a posti di insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole.

Le verifiche effettuate, in ottemperanza al dettato della legge, per le classi di concorso aggregate agli ambiti disciplinari 2 e 3 hanno evidenziato, in ogni regione, non solo l'assenza di una reale disponibilità, ma anche una situazione di soprannumerarietà dei docenti.

È apparso necessario, quindi, procedere prioritariamente a favorire la sistemazione dei docenti soprannumerari prima di bandire nuovi concorsi, al fine di non creare inutili aspettative nei candidati.

Nel caso, poi, di significative modifiche alla situazione indicata, che viene aggiornata con cadenza annuale, l'Amministrazione potrà prendere in esame la possibilità di indire specifiche procedure concorsuali, anche per le classi di concorso in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che una logica di regime sembra ispirare gli uffici stampa e relazioni esterne, che porta a privilegiare solo le testate giornalistiche « amiche » e vergognosamente allineate all'Ulivo —:

quanti siano i componenti dell'ufficio relazioni esterne-stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

a quanto ammonti il compenso annuo del portavoce e capo delle relazioni esterne;

quale sia la spesa per compenso lavoro straordinario di tutti i componenti detto ufficio;

se non ritenga che vi sia da parte di detti uffici una discriminazione verso la stampa indipendente e libera, che è costituita da piccole testate, e verso i giornali non servili verso il Presidente del Consiglio ed i suoi ministri, nonché i partiti della maggioranza;

quale sia la spesa per questa faraonica struttura, che non trova riscontro in nessun paese del mondo. (4-19018)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione citata concernente la struttura dell'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i relativi costi dallo stesso sostenuti, si fa presente quanto segue.*

Il personale in servizio presso l'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data del 2 settembre 1998 risultava composto di 38 unità; la spesa lorda per lavoro straordinario svolto dal predetto personale, comprensivo della quota corrisposta al Capo Ufficio, è stata per l'anno 1998 complessivamente pari a L. 338.150.675.

Per quanto concerne la retribuzione fissa mensile lorda riconosciuta al responsabile dell'Ufficio si fa presente che la stessa è determinata ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della Legge 400/88 ed attualmente corrisponde a L. 9.082.034. Si segnala, inoltre, che nel corso del 1998 la carica di Capo dell'Ufficio Stampa è stata rivestita dal Dr.

Ricardo Franco Levi fino al 20 ottobre (nominato con D.P.C.M. in data 2.9.1997) e dal giornalista Pasquale Cascella dal 23 ottobre in poi (nominato con D.P.C.M. in data 23.10.1998).

I suddetti capi dell'Ufficio Stampa, in ragione di tale incarico, hanno rispettivamente percepito per l'anno 1998 i seguenti emolumenti lordi:

| | |
|---------------------|----------------|
| Ricardo Franco Levi | L. 124.980.933 |
| Pasquale Cascella | L. 25.165.830 |

Nessuna « discriminazione » è operata negli accessi alla Sala Stampa di Palazzo Chigi. Questi avvengono sulla base di criteri oggettivi e concordati a suo tempo con le organizzazioni rappresentative dei giornalisti.

In particolare, l'accesso è automatico per tutti gli iscritti all'Associazione Stampa Parlamentare; ogni testata nazionale può accreditare un proprio corrispondente a Palazzo Chigi; l'accesso dei corrispondenti esteri avviene attraverso semplice segnalazione da parte dell'Associazione Stampa estera; comunque, tutta la stampa, compresi i periodici e le piccole testate, può seguire gli avvenimenti a cui fosse interessata attraverso la richiesta di specifici e temporanei accrediti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Franco Bassanini.

MALAVENDA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

ampie fasce di giovani si avvicinano al volontariato non solo per una diffusa disponibilità personale, ma anche come unica possibilità per accedere ad una minima fonte di reddito;

molto spesso si sviluppano attorno a queste attività occasioni di lucro, proprio sfruttando il bisogno e la disponibilità dei giovani;

l'interrogante è stata testimone dell'iniziativa di due ragazze che il 1° febbraio 1999, ai cancelli dello stabilimento Alfasud di Pomigliano d'Arco, munite di blocchetti di sottoscrizione, sollecitavano contributi pro ricerca sul cancro agli operai ed è venuta a conoscenza dalle dichiarazioni delle stesse che esse operano per conto dell'associazione Avoric con sede a Napoli in piazza Principe Umberto n. 35, percepiscono un compenso del 40 per cento dell'incasso o, a scelta, versano una quota associativa giornaliera di lire 35.000, trattenendo il resto di quanto raccolto, infine, vengono accompagnate in auto su « posto di lavoro » da un responsabile dell'organizzazione —:

se l'associazione menzionata operi secondo le normative vigenti, finalizzate alla legalità e trasparenza;

se l'attività dell'associazione risulti rientrare tra quelle di volontariato e quindi non a scopo di lucro;

che tipo di controllo vengano effettuati dagli organi preposti sulle associazioni di volontariato e con quale periodicità tali controlli vengano effettuati.

(4-22122)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto ispettivo citato, rappresento quanto segue.

Il Dipartimento per gli affari sociali ha assunto informazioni presso la Regione Campania circa l'iscrizione nel registro regionale del volontariato dell'Associazione « Avoric » con sede a Napoli. Detta Associazione non risulta iscritta ad alcun registro ed è totalmente sconosciuta alla Regione.

La legge 11/8/1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), che regola i rapporti tra lo Stato e l'associazionismo volontario, prevede che ogni Regione provveda con propria legge a disciplinare l'iscrizione di associazioni di volontariato a registri regionali.

Fermo restando un margine di discrezionalità da parte delle regioni e delle province autonome, l'iscrizione ai registri avviene, comunque, sulla base dei criteri dettati dalla legge dello Stato (articolo 3, l. 266/91). E cioè: svolgimento di attività volontaria tramite l'avvalimento di prestazioni prevalentemente personali, volontarie e gra-

tuite dei propri aderenti; l'assunzione di finalità compatibili con lo scopo solidaristico; l'espressa previsione, nello statuto e nell'atto costitutivo, dell'assenza di fini di lucro, della democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative; la gratuità delle prestazioni d'opera da parte degli aderenti.

In quanto non iscritta al registro regionale, l'Associazione « Avoric » non può, quindi, usufruire di finanziamenti pubblici, né stipulare convenzioni, né, evidentemente, essere oggetto di controlli da parte dello Stato ove non incorra in questioni relative alla sicurezza e all'ordine pubblico.

La citata legge n. 266 del 1991, all'articolo 3, comma 4, prevede la possibilità che le associazioni di volontariato assumano lavoratori dipendenti o si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da esse svolta.

La componente retributiva di prestazioni d'opera non può che essere minima per definizione, cionondimeno può legittimamente esistere.

La legge statale non prevede la potestà di controllo sulle associazioni di volontariato in capo ad alcuna amministrazione dello Stato, essendo la disciplina della materia, dal punto di vista amministrativo, affidata a normazione regionale.

Il Dipartimento per gli affari sociali finanzia ogni anno, sulla base di specifico bando, progetti di volontariato innovativi, ed effettua, pertanto, controlli sulla realizzazione del progetto finanziato.

Al momento non esiste un'anagrafe nazionale dell'associazionismo volontario, pertanto non sono previste forme di controllo diretto sulla natura delle associazioni, sui loro statuti e sulle loro strutture.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

MANZATO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la signora Lina Grani, nata a Rovigo il 18 aprile 1952 e residente a Vescovana

(provincia di Padova) in Via Garibaldi 11, è iscritta nella graduatoria provinciale del provveditorato agli studi di Rovigo per aspiranti supplenti responsabili amministrativi al posto n. 148 con punti 9,83 e in quella di istituto della scuola media statale « Dante Alighieri » di San Martino di Venezze (provincia di Rovigo) al posto n. 4 con punti 9,83;

il signor Flavio Ferrarese, responsabile amministrativo della scuola media statale di San Martino di Venezze, risulta assente per malattia dal 4 febbraio 1999 presumibilmente fino al 1° aprile 1999;

il preside della scuola media statale di San Martino di Venezze in seguito al nulla osta alla nomina di supplente temporaneo da parte del Provveditore — nota prot. n. 685, in data 10 febbraio 1999, in applicazione dell'articolo 19, comma 14, dell'ordinanza ministeriale 325 del 21 novembre 1994 — ha invitato la signora Grani ad assumere servizio dall'11 febbraio 1999;

la signora Grani dopo aver assunto regolarmente servizio si è vista annullare l'incarico perché il signor Adriano Zanelato, responsabile amministrativo, titolare presso l'istituto alberghiero di Adria e utilizzato presso la direzione didattica di Loreo (provincia di Rovigo), ha manifestato la disponibilità ad assumere la reggenza in una seconda istituzione scolastica nell'ambito provinciale;

il provveditore agli studi di Rovigo solo in data 5 febbraio 1999 ha invitato i responsabili amministrativi di ruolo, disponibili ad accettare eventuali reggenze degli uffici di segreteria, a presentare domanda entro e non oltre il 26 febbraio 1999;

la signora Lina Grani ha presentato ricorso alla Commissione ricorsi personale Ata presso il provveditorato agli studi di Rovigo chiedendo l'annullamento della reggenza conferita al signor Adriano Zanelato e l'assunzione in servizio presso la scuola media statale di San Martino di

Venezze con riconoscimento giuridico a partire dall'11 febbraio 1999 —:

se sia corretto conferire la reggenza al signor Adriano Zanellato dopo la trasmissione al preside della scuola media statale di San Martino di Venezze del nulla-osta alla nomina di un supplente temporaneo e prima dello scadere del termine fissato dal provveditore agli studi di Rovigo per la presentazione delle domande da parte dei responsabili amministrativi di ruolo.

(4-22637)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, si comunica quanto segue.*

A causa dell'assenza per malattia per il periodo 4.2.1999-1.4.1999 del responsabile amministrativo di ruolo Sig. Ferrarese Flavio titolare presso la Scuola Media di S. Martino di Venezze (RO) il Preside ha inoltrato domanda al Provveditore agli Studi di Rovigo al fine di ottenere il nulla osta alla nomina di supplente temporaneo.

Tale nulla osta è stato concesso in data 10.2.1999 nell'erroneo presupposto che nessun responsabile amministrativo di ruolo, titolare presso altre istituzioni scolastiche, avesse fornito la propria disponibilità ad assumere la reggenza di altre segreterie, in riscontro alla circolare n. 8726 del 5.2.1999.

In data 11.2.1999 il preside della scuola media suindicata ha convocato l'aspirante non di ruolo Sig.ra Grandi Lina inclusa nella graduatoria d'Istituto degli aspiranti a supplenza, al fine di stipulare con la stessa un contratto a tempo determinato per il periodo 11.2.1999-1.4.1999.

Nel medesimo giorno presso l'ufficio scolastico provinciale viene accertata la disponibilità scritta ad assumere la reggenza della segreteria della scuola media in questione del Sig. Zanellato Adriano, responsabile amministrativo di ruolo titolare presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri di Adria.

Si è ritenuto a questo punto preferibile, al fine di contenere la spesa pubblica e pur consapevoli di aver già concesso il nulla osta alla nomina del supplente, conferire la reggenza al Sig. Zanellato Adriano.

La Sig.ra Grandi ha prodotto ricorso alla specifica commissione prevista dall'articolo 586 del decreto legislativo 297/94 la quale commissione, considerato che la circolare finalizzata a reperire la disponibilità dei responsabili amministrativi ad assumere reggenze doveva essere inviata alle istituzioni scolastiche all'inizio dell'a.s. 1998-99 e non il 5 febbraio 1999 e che comunque si doveva attendere, prima di conferire la reggenza al Sig. Zanellato, fino al 26.2.1999, termine fissato dalla circolare stessa per la presentazione della domanda da parte degli eventuali interessati, ha parzialmente accolto il ricorso in questione nei seguenti termini:

riconoscimento ai fini giuridici ed economici del giorno 11.2.1999 in quanto la ricorrente ha assunto servizio presso la scuola media di S. Martino di Venezia;

riconoscimento ai soli fini giuridici del periodo dal 12.2 al 26.2.1999, termine entro il quale avrebbero potuto pervenire ulteriori dichiarazioni di disponibilità ad assumere la reggenza di altre segreterie.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

l'Istituto nazionale di statistica (Istat), a suo tempo, ha provveduto per conto del Servizio sanitario nazionale alla codificazione delle province italiane e delle cittadine, operazione necessaria per eseguire la computerizzazione di un modello denominato « Rilevazione delle dimesse dagli istituti di cura e degli aborti spontanei » che l'ospedale deve redigere per ogni paziente seguendo le procedure precodificate;

l'Istat non ha codificato le ex province di Pola, Fiume e Zara, talché i nati in territori già italiani che vengono ricoverati negli ospedali risultano — pur non sapendolo — nati in Croazia o Slovenia —:

per quale motivo l'Istat non abbia considerato l'esistenza delle ex province

italiane, dimostrando di disconoscere non solo realtà che coinvolgono migliaia di cittadini italiani provenienti da quelle città, ma di non osservare o di non adeguarsi ad una legge dello Stato (legge n. 56 del 1989 che prevede per i nati in territori già italiani l'indicazione del solo comune di nascita in lingua italiana e senza riferimenti all'attuale appartenenza statale), cosa non certo lodevole per un ente di importanza nazionale;

se si vogliono impartire le opportune istruzioni per procedere alla correzione dei disdicevoli errori segnalati nel senso previsto dalle vigenti leggi dello Stato.

(4-24305)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione citata, secondo quanto rappresentato dall'Istituto Nazionale di Statistica, si fa presente quanto segue.

La Legge 15 febbraio 1989, n. 54, riguardante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace, concerne gli atti o documenti di natura amministrativa e non contempla la produzione di dati statistici il cui scopo non è quello di attestare situazioni personali, ma di documentare fenomeni a livello aggregato.

Lo stesso Istituto Nazionale di Statistica ha fatto inoltre presente che, ai fini del trattamento statistico dei dati rilevati, la codifica delle province e dei comuni adottate dall'ISTAT si riferisce all'attuale assetto territoriale.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Franco Bassanini.

MOLINARI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il comma 1 dell'articolo 40 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recita testualmente: « Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento

rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale »;

gli insegnanti di religione cattolica sono incaricati annuali riconfermati, perché il comma 6 dell'articolo 47 del Ccnl dice: « Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'articolo 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangono le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge », così come affermato anche dalle circolari ministeriali 127/75, 302/95 e 156/96;

in un parere della seconda sezione del Consiglio di Stato, in data 16 ottobre 1996, contraddistinto dal numero 1931/96, avente per oggetto: « Quesito del ministero della pubblica istruzione sugli insegnanti di religione con incarico annuale, applicazione dell'articolo 27, primo comma della legge 29 aprile 1976, n. 177 » tra l'altro si afferma che la normativa attinente alla disciplina del rapporto d'impiego del personale docente delinea una sostanziale equiparazione giuridica degli insegnanti di religione con incarico annuale ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

sempre secondo il Consiglio di Stato l'assimilazione dello *status* giuridico degli insegnanti di religione con incarico annuale ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato trova conferma nella mancata istituzione di un ruolo separato e speciale per i docenti di religione cattolica (cfr. circolare ministeriale n. 87 del 16 febbraio 1997);

sulla stessa lunghezza d'onda è anche il Consiglio di giustizia amministrativa regionale della Sicilia, perché con l'ordinanza n. 151 del 18 maggio 1996 confermando la sentenza del Tar di Catania del 16 settembre 1994, n. 2021, ha affermato che il docente di religione cattolica nelle scuole secondarie ha lo *status* del docente stabilizzato, in quanto l'incarico ad esso attribuito è confermato automaticamente;

l'intesa tra Cci e Ministero della pubblica istruzione (decreto del Presidente della Repubblica 751/85 e decreto del Presidente della Repubblica 202/90) prevede che l'insegnamento della religione cattolica possa essere impartito da « insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo » (decreto del Presidente della Repubblica 202/90, punto 2.6) e che questi devono essere « in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata » (decreto del Presidente della Repubblica 751/85 punto 2.5);

il Ministero della pubblica istruzione con circolare ministeriale n. 384 del 10 settembre 1998, in applicazione del disposto di cui all'articolo 40, prevede la riduzione del personale in servizio nell'anno scolastico 1997-1998 del 3 per cento. Ha poi fornito tabelle, a livello provinciale, rappresentanti dati della consistenza del personale degli insegnanti di religione cattolica (IdR) rilevato al 31 dicembre 1997 e quelle da prevedere ogni anno fino al 31 dicembre 2000 —:

per quali motivi nella suddetta circolare ministeriale faccia riferimento al 31 dicembre 2000, anziché al 31 dicembre 1999 come riportato nella legge 449/97;

per quali motivi i dati numerici riportati nelle tabelle non rispettino la riduzione del 3 per cento e in particolare per quali motivi per la provincia di Matera la riduzione apportata salirebbe all'8,5 per cento;

se l'insegnante di religione sia un incaricato annuale riconfermato, equiparato agli insegnanti a tempo indeterminato, perché nella suddetta circolare ministeriale il Ministero usa un trattamento differenziato tra insegnanti di religione e incaricati a tempo indeterminato;

se non ritenga che la suddetta circolare ministeriale violi la libertà di insegnamento dei maestri di ruolo e di classe;

se gli stessi decidessero di « revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico » (decreto del Presidente della Repubblica 202/90 punto 2.6),

o se venissero dichiarati non idonei all'insegnamento della religione cattolica (codice di diritto canonico n. 805) dall'ordinario diocesano competente per territorio, chi ritenga che potrebbe insegnare religione cattolica anche visto che il comma 2 dell'articolo 9 del Concordato, legge n. 121 del 25 marzo 1985, afferma che lo Stato « continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado ». (4-20764)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata si comunica quanto segue.

Il decreto interministeriale 24.7.98 n. 330, determinando analiticamente la consistenza numerica del personale scolastico in servizio al 31.12.97 e prevedendo anche l'entità complessiva del medesimo personale al 31.12.1999, ha perseguito l'obiettivo della riduzione del 3 per cento del personale, rispetto a quello in servizio alla fine dell'anno 1997, con riferimento alla situazione numerica a livello nazionale.

Con la C.M. n. 394 del 10.9.98, cui fa riferimento l'interrogante, e la tabella allegata alla medesima vengono forniti, per completezza d'informazione, anche i dati provinciali rappresentanti sinteticamente la consistenza del personale rilevata al 31.12.97 e quella da prevedere al termine di ogni anno, sino al 31.12.2000.

La suddetta percentuale del 3 per cento di riduzione degli organici di ruolo e non di ruolo del personale scolastico non è stata applicata in misura fissa per tutte le province, ma in maniera diversa da provincia a provincia, sulla base dei singoli parametri provinciali, relativi al numero degli alunni e delle classi previsti nel triennio 1998-99/2000-2001 e degli indici Istat di disagio territoriale.

La revisione di tali organici, pertanto, ha comportato percentuali di riduzione diverse tra le varie province, fermo restando l'obiettivo della riduzione del 3 per cento a livello nazionale.

Per la provincia di Matera, in particolare, è stata prevista una riduzione di n. 231

alunni e 12 classi per il 1999-2000 e di ulteriori n. 311 alunni e 18 classi per il 2000-2001.

In via previsionale pertanto la riduzione della consistenza dei docenti di religione in servizio al 31.12.98, è pari a 90 unità, ridotte ad 88 alla data del 31.12.99 e ad 85 al 31.12.2000, in correlazione al previsto decremento di alunni e di classi.

Resta comunque assodato che, nei casi di impossibilità da parte del Provveditore agli Studi di Matera di rispettare tali previsioni, per effetto di esigenze scolastiche comprovate ed indifferibili, il Provveditore agli Studi stesso, nella, sua autonoma responsabilità, ha piena facoltà di fare fronte a tali esigenze con il ricorso ad incarichi annuali di personale idoneo all'insegnamento della religione, nel numero strettamente necessario.

Al riguardo va ribadito che i decreti sopra citati contengono disposizioni basate su dati previsionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi finanziari fissati dalla legge 27.12.97 n. 449 e confermati dalla legge 23.12.98 n. 448; tali disposizioni, proprio perché elaborate sulla base di previsioni statistico-demografiche possono essere derogate in presenza di accertate esigenze scolastiche difformi dalle previsioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MORSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel complesso immobiliare di proprietà del comune di Bologna, sito in via dell'Indipendenza n. 42 e denominato Arena del Sole, la ditta Sauna Center è affittuaria di una porzione ad uso commerciale;

in data 12 giugno 1998 il comune di Bologna emetteva una ordinanza di inagibilità strutturale dei locali di cui sopra intimando l'immediata chiusura al fine di evitare una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

fin da ottobre del 1990 la società Sauna Center aveva segnalato infiltrazioni d'acqua al coperto e sintomi di degrado, senza che la proprietà (il comune di Bologna) si sia adoperata predisponendo adeguati interventi di manutenzione, garantendo così l'uso dei locali in buono stato;

l'ordinanza di fatto sfratta l'affittuario senza specificare il periodo di inagibilità, la durata degli interventi e la volontà di eseguirli;

i locali dove si svolge l'attività della Sauna Center sono ubicati al primo piano del complesso « Teatro Arena del Sole » e si affacciano sul cortile interno utilizzato come via di fuga e per manifestazioni all'aperto;

in data 11 marzo 1998, quindi due mesi prima dell'ordinanza di inagibilità dei locali Sauna Center, il consorzio A.G.I., incaricato dal comune di Bologna di eseguire un sopralluogo allo scopo di verificare la stabilità della struttura, relazionava testualmente: « trattasi di cortile interno utilizzato come via di fuga per il teatro, ha forma rettangolare, da un lato vi è il teatro recentemente restaurato e da un altro i camerini degli artisti, anche questo lato è stato restaurato recentemente (solaio e coperto) ad eccezione della facciata che presenta alcuni fenomeni di degrado dell'intonaco, infatti, in molte zone quest'ultimo presenta notevoli distacchi dalla muratura sottostante e pur non costituendo un pericolo nell'immediato va comunque sistemato ed almeno va fatta una serie di saggi in sito per distaccare preventivamente le parti più instabili; i due lati rimanenti presentano un notevole degrado, specialmente nelle strutture di copertura. Il manto di copertura in coppi è molto degradato si nota una sistemazione provvisoria realizzata con guaina catramata sistemata alla meglio sopra, la parte in legno è completamente fatiscente con l'assito in condizioni pessime. Il coperto è ad una falda, pendente verso la corte, con travi poste perpendicolarmente alle linee di gronda e poggianti su due muri paralleli di altezza diversa, si nota chiaramente che

due travi sono spezzate, causando un avvallamento del coperto di circa 20/30 cm e il conseguente rialzo della parte corrispondente, contribuendo ulteriormente al suo degrado »;

si evince chiaramente che la situazione di pericolo non è emersa all'improvviso e che nei due mesi intercorsi tra la relazione tecnica dell'A.G.I. e l'ordinanza di inagibilità si sarebbe potuto provvedere agli interventi di consolidamento che il comune avrebbe dovuto effettuare come chiari obblighi della proprietà;

risulta illogico il comportamento del comune di Bologna per le modalità seguite nel gestire la situazione venutasi a creare;

si comprende chiaramente che se esiste un pericolo evidente di inagibilità per i locali occupati dalla società Sauna Center tale inagibilità deve riguardare necessariamente anche il cortile sottostante utilizzato come uscita di sicurezza del teatro e per iniziative all'aperto del teatro stesso e se dovesse avvenire un crollo, come risulta da un'ulteriore perizia tecnica effettuata dal professor ingegnere Claudio Comani, potrebbe pregiudicare la sicurezza delle persone presenti nel cortile sottostante —:

se non ritenga di intervenire con la massima urgenza sul comune di Bologna affinché chiarisca le motivazioni di un così illogico e contraddittorio comportamento a verificare la piena agibilità del Teatro Arena del Sole predisponendo tutte le iniziative per addivenire, in via cautelativa, alla chiusura dello stesso in quanto, in caso di crollo, ci si troverebbe davanti ad una tragedia annunciata. (4-18629)

RISPOSTA. — *Da accertamenti effettuati risulta che il comune di Bologna ha più volte e inutilmente chiesto alla ditta Sauna Center la disponibilità dei locali dell'edificio di via Indipendenza, occupato dalla medesima, per effettuare interventi di consolidamento.*

La sicurezza del cortile interno invece è stata già garantita per l'avvenuta esecuzione delle opere necessarie.

L'agibilità dei locali occupati dalla ditta non ha comunque alcuna relazione con la sicurezza del teatro Arena del Sole, ubicato nelle vicinanze, che ha completa e totale agibilità, come attestato dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la scuola necessita di una seria riforma che non faccia confusione tra educazione e istruzione, rivolta tanto allo sviluppo individuale della persona quanto alla trasmissione di valori fondamentali, e la formazione professionale;

la citata necessaria riforma dovrà prevedere un doppio canale (istruzione o formazione) per non eliminare la formazione professionale primaria e non eludere surrettiziamente il ruolo delle regioni in materia;

l'articolo 117 della Costituzione sancisce la prerogativa alle regioni per la formazione professionale di ogni livello;

nel documento della « Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome » del 5 giugno 1997 viene richiesto, per quanto riguarda l'attività formativa *post-diploma*, il rafforzamento delle indicazioni previste nell'accordo per il lavoro in termini di discontinuità con la scuola secondaria e di un progressivo distacco da una visione accademica del percorso —:

se non ritenga indispensabile ed urgente dare la titolarità regionale per la predisposizione e la pianificazione degli interventi formativi;

se non ritenga, altresì, necessario trasferire direttamente alle regioni i fondi per la realizzazione di quei progetti preparati in collaborazione con università, centri di formazione professionale, imprese, scuola e parti sociali. (4-20699)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata si fa presente quanto segue.*

In data 9 luglio 1998, la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali ha approvato all'unanimità il documento sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione tecnico-professionale superiore integrata.

Esso assume come riferimento il quadro politico-istituzionale delineato a partire dall'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996 sino al decreto legislativo n.112/98 e le linee generali contenute nel documento del 16 aprile 1998, redatto dal gruppo di studio del coordinamento tecnico fra le Regioni.

Il progetto complessivo di Formazione Integrata Superiore è stato recepito dal DPEF 1999-2001, nonché nel patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, stipulato tra Governo e Partiti Sociali il 22 dicembre 1998.

All'interno del nuovo sistema di formazione tecnico professionale superiore integrata accanto alla formazione professionale regionale di secondo livello ed ai diplomi universitari, viene istituito un nuovo canale di formazione non universitario, denominato Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS), non in continuità rispetto alla scuola secondaria superiore ed integrato con i percorsi già esistenti che vengono, parallelamente, innovati e messi in sinergia.

Tale terzo canale di formazione post-secondaria, si pone nella logica della creazione di uno stretto raccordo con le esigenze di fabbisogni formativi espresse dal mondo del lavoro e della produzione e con una qualità dei percorsi di formazione orientata verso l'acquisizione di concrete abilità professionali, attraverso esperienze pratiche di stage aziendali e tirocini formativi, la cui incidenza sulla durata dei corsi non potrà essere inferiore al 30 per cento - 40 per cento dell'intera durata di ciascun corso.

In osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112/98, che delega alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, sono stati avviati, per il corrente anno, 229 corsi pilota di istruzione e formazione tecnica superiore, sulla base

delle programmazioni regionali, presenti nei piani sperimentali oggetto di apposite delibere di Giunta.

Peraltro, la Legge 17 maggio 1999 n. 144 recante « misure in materia di investimenti, delega al Governo il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali » prevede espressamente la titolarità delle Regioni nella pianificazione degli interventi formativi, laddove testualmente recita « le Regioni programmano l'istituzione dei corsi della istruzione e formazione tecnica superiore che sono realizzati con modalità che garantiscano l'integrazione tra sistemi formativi... ».

Circa il finanziamento di dette iniziative la stessa legge prevede che vi concorrano le risorse preordinate allo scopo da questo Ministero, a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della Legge 18.12.1997 n. 440 nonché dalle Regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio; possono comunque concorrere anche altre risorse pubbliche e private.

Con l'attuazione dell'autonomia scolastica e il relativo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche potranno essere definite modalità più snelle per l'integrazione delle risorse con il sistema regionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'esperienza acquisita da anni sull'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle classi comuni ha dimostrato che le risorse fino ad oggi impegnate in loro favore si sono tradotte in migliore qualità per la scuola di tutti;

le indicazioni, definite dalla legge n. 449 del 1997, relative al rapporto 1 a 138, risultano assolutamente insufficienti rispetto alle effettive esigenze che dovrebbero essere invece soddisfatte da un rapporto di un insegnante di sostegno ogni 100 alunni;

la citata legge n. 449 del 1997 aggiunge, peraltro, altre gravi limitazioni quali la soppressione del numero massimo di alunni per classe e la riduzione del numero degli allievi nelle classi frequentate da portatori di *handicap*;

contemporaneamente si sta, purtroppo, verificando un aumento del numero degli alunni handicappati;

da una verifica sulle applicazioni delle disposizioni emanate in materia dal Ministero della pubblica istruzione, si evidenzia, peraltro, una applicazione riduttiva e fortemente limitativa delle norme fissate dalla legge n. 449 del 1997;

nei casi esaminati, infatti, il numero complessivo dei posti di sostegno risulta inferiore a quello dovuto in base al rapporto 1 a 138, fissato dalla legge, con conseguenze particolarmente punitive per le amministrazioni periferiche più scrupolose negli anni precedenti e fortemente penalizzanti per le realtà territoriali dove di fatto sono state superate totalmente le istituzioni scolastiche di tipo speciale -:

quando sia previsto di completare l'adozione dei decreti da emanare sulla base della legge n. 449 del 1997;

se non ritenga indispensabile riconsiderare annualmente il coefficiente previsto nella legge n. 449 del 1997 per raggiungere gradualmente il rapporto 1 a 100;

se non ritenga opportuno ripristinare il numero massimo di alunni per le classi con alunni portatori di *handicap*;

se non ritenga necessario rivedere le modalità previste per le supplenze brevi in modo di favorire l'insegnamento individualizzato da un lato, e da non distogliere l'insegnante di sostegno dai compiti previsti dal progetto di integrazione, dall'altro. (4-20721)

RISPOSTA. - *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che in occasione dell'audizione sullo stato di attuazione e sulle prospettive di intervento in materia di integrazione scolastica degli al-*

lievi portatori di handicap è stato presentato ai componenti della Commissione Cultura un documento dal titolo « Orientamenti generali per una nuova politica dell'integrazione » nel quale è illustrata la situazione relativa alla integrazione della persona in situazione di handicap nell'anno scolastico 1998/99 in applicazione dell'articolo 40 della Legge 449/97.

In tale contesto è stato precisato che il numero di allievi in situazione di handicap ammonta a 117.689 unità con un aumento di 46 unità rispetto al precedente anno scolastico 1997/98; che il numero delle classi formate con più di 25 alunni sono 2063 di cui 1091 nelle scuole secondarie superiori e quelle formate da 21-25 alunni sono 28091.

Il numero dei docenti di sostegno assegnati nel corrente anno scolastico ammonta a n. 58756 unità (di cui n. 57338 in base al decreto ministeriale 331/98 e n. 1418 in deroga).

La diminuzione di n. 674 unità rispetto al decorso anno scolastico si ritiene sia stata compensata dall'attivazione di modelli efficaci di integrazione in applicazione del decreto ministeriale 251/98 e della Direttiva 252/98.

Peraltro il numero complessivo dei posti di sostegno assegnati (n. 57338) è stato superiore a quello dovuto in base al rapporto 1:138 fissato dalla legge (n. 54798).

In alcune province poi, ove il numero dei posti assegnati per l'anno scolastico 1998/99 fosse risultato inferiore a quanto dovuto con l'applicazione del parametro 1:138, il Provveditore agli Studi, ove necessario, ha potuto disporre assunzioni ed utilizzazioni annuali di personale fino a coprire tale differenza.

Per quanto poi attiene alla richiesta di ripristino del numero massimo di 20 allievi per classi con allievi in situazione di handicap, si fa presente che il decreto ministeriale n. 72 del 22.3.1999, sul quale è stato acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari - che ha dato attuazione a quanto previsto dalla Legge 448/98 e dagli orientamenti emersi nel corso delle audizioni sullo stato di attuazione dell'integrazione scolastica degli allievi con han-

dicap, di cui già si è fatto cenno — ha disposto che le classi degli istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono allievi portatori di handicap siano costituite con non più di n. 20 alunni per classe purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica in ciascuna classe in rapporto alle esigenze formative dell'alunno; in tal caso il progetto di integrazione deve indicare la strategia e la metodologia da adottare sia da parte dei docenti di classe sia da parte del docente di sostegno nonché da parte di altro personale della stessa scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

al conservatorio « Rossini » di Pesaro è stata soppressa la cattedra di « strumentazione per la banda », nonostante le richieste di iscrizione da parte di quattro allievi;

la decisione appare grave e preoccupante, perché il citato insegnamento è di antica istituzione ed è presente in Italia soltanto in dodici conservatori;

la cinica legge dei numeri non può abbattere una materia dal valore storico e culturale, che nel conservatorio « Rossini » di Pesaro ha annoverato fra i suoi insegnanti musicisti come Mascagni e Zanella;

la chiusura della cattedra di strumentazione per banda appare strana alla luce del fatto che negli ultimi anni la stessa, in tutta Europa ha interessato la produzione musicale colta —:

quali urgenti iniziative intenda attuare per evitare che sia soppressa la cattedra in questione, al fine di non impedire lo studio della strumentazione per banda anche a quei pochi che hanno presentato la richiesta di iscrizione al relativo corso. (4-21135)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata, e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'interrogante: questo Ministero ha infatti autorizzato l'istituzione della cattedra di strumentazione per banda presso il Conservatorio di Musica « G. Rossini » di Pesaro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PAMPO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la Corte dei conti ha presentato al Parlamento un volume per denunciare, anche, le sperequazioni stipendiali esistenti nel pubblico impiego;

secondo la suddetta denuncia le retribuzioni per il personale docente delle scuole pubbliche risulterebbe pari ad appena un terzo di un pari grado del ministero degli affari esteri;

il professor Paolo Maggioni, docente di italiano e latino al liceo scientifico « Teragni » di Olgiate Comasco, in questi giorni ha denunciato pubblicamente che la retribuzione di docente non consente allo stesso una vita dignitosa e, quindi, utile per lo stesso insegnamento;

lo stesso professor Maggioni ha dimostrato, col suo plateale gesto, che le retribuzioni dei docenti non consentono un idoneo potere d'acquisto, giacché le stesse non sono sufficienti neanche a soddisfare le esigenze primarie di una persona —:

se ritenga giustificata la protesta del suddetto docente e, nel caso positivo, come intenda agire per dare dignità al corpo docente italiano e a salvaguardia del prestigio dei docenti italiani, penalizzati anche dalle attuali retribuzioni nel pubblico impiego. (4-22572)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata.

La protesta del prof. Maggioni docente di italiano e latino al liceo scientifico « Ter-

ragni» di *Olgiate Comasco*, si presume sia riferibile alla retribuzione percepita dal docente nel mese di febbraio 1999, nel quale, come peraltro avviene per tutti i dipendenti dello Stato, vengono effettuati i conguagli previdenziali e fiscali riferiti al precedente anno.

Soltanto in quel mese, infatti, il docente, che è inquadrato nella posizione stipendiale prevista per una anzianità di servizio compresa tra i tre e i nove anni ha percepito la retribuzione di L. 1.600.000.

Com'è noto tuttavia all'interrogante questa amministrazione si è adoperata con il massimo impegno acché, compatibilmente con l'attuale consistenza di bilancio, potesse essere valorizzata, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto scuola, la funzione docente.

Ed invero, proprio per valorizzare la professionalità acquisita con particolare riferimento all'attività di insegnamento l'articolo 22 del contratto collettivo del comparto scuola recentemente siglato offre l'opportunità ai docenti di avere riconosciuta la loro crescita professionale nell'esercizio della funzione docente con la conseguente acquisizione di un trattamento economico accessorio che ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive salvo esito negativo delle valutazioni periodiche previste.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PISANU, MANCUSO, MARTUSCIELLO, DI COMITE, BERTUCCI, RUSSO, FRATTINI, POSSA, DEL BARONE, GIANNATASIO, COSENTINO, MAROTTA, CESARO e RIVELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 15 maggio 1997, veniva eseguita l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del dottor Antonio Franco Girfatti, vice presidente della giunta regionale della Campania, eletto nelle liste di Forza Italia, da parte della procura di Santa Maria Capua Vetere;

i presunti indizi di colpevolezza risalgono al periodo 1983-1992;

ad avviso dell'interrogante tale iniziativa è del tutto infondata, poiché mancano i presupposti di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, per la sua non sussistenza della possibilità di pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione dei reati;

nel caso in ispecie è stata utilizzata la misura più grave prevista dal nostro ordinamento processuale penale, nonostante la genericità delle accuse rivolte al dottor Girfatti e nonostante lo stesso abbia reso dichiarazione spontanea e prodotto memoria difensiva sull'argomento;

i fatti per i quali si è proceduto alla su richiamata ordinanza avrebbero per oggetto la fissazione discrezionale di tassi attivi e passivi nel rapporto di tesoreria con la Usl di Vairano (Girfatti, all'epoca dei fatti, era presidente della Banca Massicana, titolare della tesoreria della Usl);

in ordine a tale questione la Banca d'Italia non risulta aver mai mosso alcun rilievo in ordine alle gestioni delle tesorerie, tenute dalla suddetta Banca Massicana;

l'ultima ispezione risale al 1993;

tale provvedimento, per fatti parzialmente coperti da provvedimenti di clemenza, amnistia, condoni di pena, eccetera, non costituisce niente altro che una anticipazione della pena stessa;

tale iniziativa è stata seguita da un comunicato stampa della relativa procura della Repubblica, nel quale pubblicamente viene anticipato un giudizio di piena colpevolezza degli indagati, mediante una unilaterale esposizione dei fatti, priva di ogni rispetto per le esigenze di riservatezza e di garanzia —:

quali iniziative, di sua competenza, intenda assumere perché sia ristabilito il pieno rispetto delle procedure e dei diritti della persona e affinché non sia consentito, in un paese libero e civile, un giudizio anticipato di colpevolezza attraverso un comunicato stampa, quale quello richiamato in premessa. (4-10108)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente quanto segue.*

Dall'esame della documentazione acquisita non emergono elementi di rilievo disciplinare a carico dei magistrati in servizio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere in relazione alla richiesta ed alla conseguente emissione, in data 1.1.1990, dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del dottor Antonio Franco Girfatti, Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Ed invero, le critiche di cui alla interrogazione attengono a provvedimenti emessi dai medesimi magistrati nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, in relazione alla quale non si ravvisa nessuna delle ipotesi che, in deroga al principio di insindacabilità in sede disciplinare (abnormità dell'atto, macroscopica violazione di legge, attività finalizzata a perseguire scopi contrari a giustizia) consentono interventi in sede amministrativa.

Quanto, poi, alla divulgazione della notizia degli arresti, i magistrati interessati hanno negato ogni addebito, precisando anzi di aver impartito rigorose direttive in merito alla Polizia Giudiziaria e di aver diffuso il comunicato stampa del 16.6.1997 solo dopo l'esecuzione dei provvedimenti e la diffusione in merito di notizie incomplete ed imprecise; ciò d'altronde al fine esclusivo e lecito di garantire la correttezza dell'informazione, essendosi precisato inoltre che i fatti ascritti al dott. Girfatti erano anteriori all'assunzione da parte dello stesso della carica di Vice Presidente della Giunta Regionale Campania.

Anche tale condotta non evidenzia profili meritevoli di censura sul piano disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

RODEGHIERO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il comune di Legnaro da oltre un anno attua la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti, ed è in procinto di attivare sia la raccolta « porta a porta » del

rifiuto umido sia un centro di raccolta del verde nella zona di via Garibaldi a ridosso del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco;

l'area interessata si trova in una zona fiancheggiata da civili abitazioni e servita da una « fragile » e stretta strada con un accesso in prossimità di due curve a 90 gradi poco distanti tra loro; la zona è inoltre inadeguata perché più volte l'anno lo scolo Pioga tracima ed invade il terreno destinato ad accogliere il secondo impianto, tanto che i cittadini hanno sollevato pubbliche proteste in numerose occasioni;

il gruppo consiliare Lega nord-Liga veneta del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, composto da quattro consiglieri, ha presentato in data 22 aprile 1998 una richiesta al sindaco per una convocazione del Consiglio comunale per esaminare il problema suddetto, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, dello statuto comunale che, riprendendo l'articolo 31, comma 7, della legge n. 142 del 1990, recita: « il sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste »;

il sindaco del suddetto comune non ha ancora convocato il Consiglio comunale, disattendendo così il dettato della legge e dello statuto comunale, nonostante la gravità del problema —:

se non intenda sollecitare il prefetto della provincia di Padova affinché venga convocato il Consiglio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco, secondo il dettato dell'articolo 36, comma 4, della legge n. 142 del 1990. (4-18030)

RISPOSTA. — *La questione segnalata dall'interrogante sembra essere stata avviata a soluzione, anche a seguito dell'intervento della competente prefettura.*

Infatti, il consiglio comunale di S. Angelo di Piove di Sacco si è riunito il giorno 26 giugno 1998 con all'ordine del giorno le informazioni del sindaco sul « centro di

raccolta del verde», così come proposto dai consiglieri della Lega Nord - Liga Veneta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri.

ROTUNDO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quale sia la valutazione del Governo in relazione al fatto che a distanza di quaranta giorni dalle elezioni amministrative del 24 maggio 1998 non si sia ancora proceduto alla proclamazione dei consiglieri comunali di Lecce;

se e quali iniziative intendano assumere per evitare il protrarsi di una situazione che, a giudizio dell'interrogante, potrebbe definirsi « sudamericana ».

(4-18675)

RISPOSTA. — *L'Ufficio centrale per le elezioni comunali di Lecce ha proceduto alla proclamazione degli eletti al consiglio comunale di quel capoluogo in data 6 luglio 1998.*

Si soggiunge che il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, all'articolo 72, fissa il termine iniziale (martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì) delle operazioni dell'anzidetto Ufficio centrale, senza nulla disporre circa il termine entro il quale dette operazioni devono essere portate a termine.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri.

ROTUNDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con nota del 31 luglio 1998, l'Ispettorato per l'istruzione artistica ha elevato contestazione di addebito verso il professor Bruno Vittorio Massaro, docente presso il conservatorio di musica di Lecce, assegnandogli 20 giorni per le giustificazioni;

con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del 7 settembre 1998, il

professor Massaro ha provveduto ad inviare le controdeduzioni nei termini prescritti;

il legale del professor Massaro nel prendere visione in data 24 marzo 1999 degli atti del procedimento ha riscontrato la mancanza della lettera di controdeduzioni —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda adottare per un loro puntuale accertamento e delle eventuali conseguenti responsabilità;

quali iniziative intenda in ogni caso adottare per evitare che il professor Massaro, professionista competente e stimato, possa da tale vicenda subire un danno ingiusto. (4-23602)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica di questo Ministero, con nota n. 1266 del 31.7.1998, ha elevato contestazione di addebiti al prof. Massaro Bruno Vittorio sulla base di una relazione trasmessa dal Direttore del Conservatorio di Musica di Lecce.*

Non essendo pervenute le controdeduzioni del docente entro il termine di 20 giorni dalla notifica della contestazione stessa, con nota n. 1490 del 26.11.1998, l'Ispettorato per l'istruzione artistica, per il tramite del Direttore del Conservatorio di musica, ha sollecitato dette controdeduzioni che non sono mai pervenute nonostante il predetto asserisse di averle inviate.

Soltanto a seguito di nota del 13.1.1999 con la quale il Direttore del Conservatorio di Musica di Lecce ha comunicato di aver ripetutamente richiesto al prof. Massaro tali giustificazioni senza alcun esito, è stata avanzata al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione - Consiglio di Disciplina richiesta di parere per l'erogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Detto consesso, comunque, non ha ancora fatto conoscere il proprio parere che, com'è noto, è vincolante.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

RUSSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il professor Vincenzo Amero, docente di ruolo di italiano e latino, in servizio presso il Liceo scientifico statale « E. Torricelli » di Somma Vesuviana (Napoli) produceva istanza di dimissioni dal servizio entro il 28 settembre 1994 con decorrenza dal 1° settembre 1995;

tale istanza veniva accolta, entro la stessa data, dal Provveditorato agli studi di Napoli divisione 3°, sezione 3°, ufficio ruolo scuola secondaria superiore, con nota n. 124802 del 25 marzo 1995;

successivamente il professor Vincenzo Amero produceva istanza di permanenza in servizio fino al 1° settembre 1997, data in cui sarebbe decorso il diritto alla pensione, accolto dall'ufficio ruolo scuola secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge 23 dicembre 1974, n. 724;

il professor Amero aveva diritto ad essere collocato in pensione con decorrenza 1° settembre 1997 e chiedeva il differimento del collocamento in pensione all'anno scolastico 1998-1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129;

in data 26 maggio 1997, il provveditore agli studi di Napoli, decretava il collocamento a riposo per accoglimento delle dimissioni dal 1° settembre 1997 a norma dell'articolo 510 del decreto-legge 16 aprile 1994, n. 297 senza tenere in alcun conto l'istanza presentata dal professor Amero per ottenere il differimento del collocamento in pensione all'anno scolastico 1998-1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 129 del 1997 —:

quali misure intenda adottare per evitare il ripetersi di simili episodi;

se si ritenga di precludere così la possibilità al professor Amero di rimanere in servizio sebbene avesse avanzato precedentemente domanda di dimissioni;

quali iniziative si intendano assumere per risolvere tale incresciosa situazione con urgenza. (4-15341)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che il prof. Vincenzo Amero aveva presentato in data 10.9.1994 istanza di pensionamento con decorrenza dall'1.9.1995.*

Com'è noto la legge 23.12.1994 n. 724 (articolo 13 comma 5 lettera c) ha bloccato e scaglionato, in relazione all'anzianità utile ai fini del pensionamento posseduta dagli interessati, le istanze di collocamento a riposo e, conseguentemente, il docente ha acquisito il diritto al pensionamento a decorrere dal 1-9-1997.

Con decreto-legge n. 129 del 19.5.1997, convertito nella legge n. 229 del 18.7.1997, è intervenuto un nuovo blocco e scaglionamento delle richieste di cessazione anticipata dal servizio che ha riguardato coloro che hanno presentato domanda di dimissioni entro il 15.3.1997 per avere effetto dall'1.9.1997.

I docenti individuati nel primo scaglione con diritto al pensionamento dall'1.9.1997 (essendo nati entro il 31.8.1936 se uomini ed entro il 31.8.1937 se donne) hanno potuto chiedere, ai sensi del medesimo decreto-legge 129/97, il differimento del pensionamento all'1.9.1998.

Tale opportunità non è stata invece offerta dalla legge a coloro che si trovavano nella situazione prevista dall'articolo 13 comma 5 lettera c della legge 724/94.

Precisazioni in tal senso, peraltro, sono contenute nella C.M. 345 del 4.6.1997.

Il docente in parola ha ritenuto quindi erroneamente di poter usufruire del differimento della data di decorrenza del collocamento in pensione che riguarda tutt'altra categoria di personale.

Avverso detto provvedimento, che ad avviso di questa Amministrazione è da ritenersi pienamente legittimo, il docente ha comunque presentato ricorso giurisdizionale al TAR Campania, che non si è ancora pronunciato al riguardo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

RUSSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale di Nola (Napoli) sin dalla sua costituzione è afflitto da una carenza di magistrati, personale e mezzi che è stata da tempo segnalata in tutte le sedi ed è stata anche oggetto di numerose altre interrogazioni parlamentari;

a tutt'oggi una siffatta situazione ha determinato, come era facilmente prevedibile, un arretrato che allunga ulteriormente i già cronici ritardi delle risposte giudiziarie;

a nulla sono valse e valgono gli sforzi e la dedizione dei magistrati e del personale che da anni sono impegnati in un ufficio ridotto ad un avamposto abbandonato dallo Stato;

l'assenza di una giustizia accettabile è uno dei fattori che incrementa una criminalità comune ed organizzata tra le più efferate della Campania come testimoniato anche dai fatti criminali che hanno portato alla morte di innocenti cittadini, colpevoli solo di essersi trovati al momento sbagliato nel posto sbagliato;

le stesse controversie civili vengono ormai « affidate » da molte persone alla criminalità nella certezza di ricevere una « sentenza » celere ed inappellabile;

è superfluo sottolineare il disagio e le rilevanti difficoltà cui va incontro la stessa avvocatura la quale ha inutilmente ed in più occasioni levato alta la sua voce per sottolineare lo « sfascio » della giustizia nel nolano e per implorare interventi che sistematicamente non sono mai stati eseguiti;

il tribunale di Nola è ormai diventato l'approdo sicuro di parti, società ed imputati che all'interesse di ottenere una decisione hanno sostituito la sola finalità di allungare a dismisura i tempi processuali;

le prospettive sono ancora più drammatiche ove si consideri che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico non farà che, in tale contesto, rendere essenziale l'emergenza;

forse proprio per questo magistrati e personale di cancelleria hanno manifestato l'intenzione di trasferirsi in uffici dove la crisi della giustizia non ha assunto proporzioni drammaticamente epocali come quelle di Nola —:

se sia a conoscenza della situazione descritta in premessa, e quali immediate iniziative intenda intraprendere per far sì che la parola giustizia nel circondario di Nola conservi senso e significato;

quali concrete iniziative immediate intenda assumere per evitare che il disagio della giurisdizione diventi sensazione di impotenza di un territorio che, privo di occasioni di sviluppo, potrebbe sentirsi al di fuori dello Stato. (4-20674)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica quanto segue.*

Con la legge n. 125 dell'11 febbraio 1992 furono istituiti il Tribunale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale e la Pretura Circondariale di Nola, con relative sezioni distaccate di Pretura. Con decreto ministeriale furono determinate, nel termine di tre mesi previsto dalla legge, le dotazioni organiche dei predetti uffici, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario. Le difficoltà di avvio della vita di questo nuovo Tribunale sono da attribuirsi anche all'immediato trasferimento del carico di lavoro precedente, il che ha comportato un inizio molto faticoso.

Si mettono a disposizione dell'interrogante le tabelle che riportano le variazioni di organico, in aumento e in diminuzione, nei diversi uffici giudiziari del circondario — riguardanti sia il personale di magistratura sia il personale amministrativo —, riferite al 25 febbraio scorso (Le suddette Tabelle si trovano in visione presso il Servizio Stenografia). Dall'esame di tali tabelle emerge l'attenzione particolare che il Ministero ha sempre dimostrato nei confronti degli uffici giudiziari del circondario in parola.

Si ricorda anche che il Sottosegretario On.le Corleone ha avuto modo di compiere una visita a quel Tribunale, per rendersi

conto di persona, delle denunciate deficienze di organico e delle difficoltà complessive.

Comunque, risulta che dal 14 aprile 1994, data di entrata in funzione degli uffici, al 25 febbraio scorso si è provveduto ad ampliare complessivamente le piante organiche in ragione di settanta unità e sono state operate riduzioni per otto unità.

Anche recentemente un magistrato del Ministero di Grazia e Giustizia si è recato a Nola ove ha incontrato i capi ed i dirigenti degli uffici di Tribunale e della Procura della Repubblica, nonché i rappresentanti che compongono la commissione permanente dell'avvocatura di Nola e dei sindaci della zona. Al termine dell'incontro si è effettivamente convenuto sulla situazione di difficoltà degli uffici giudiziari di Nola.

Preso atto di questa situazione, il decreto ministeriale 1° giugno 1999, emanato ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 51 del 1998, ha previsto l'ulteriore aumento di quattro magistrati, tre sostituti ed un procuratore aggiunto per la Procura della Repubblica presso il Tribunale e di un giudice per il Tribunale di Nola.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della pubblica istruzione ha rifiutato l'autorizzazione all'apertura della V classe di canto al conservatorio « G. Rossini » di Pesaro;

a causa di tale rifiuto, piranti alunni della suddetta classe, pur essendo stati giudicati idonei dalla commissione esaminatrice a frequentare una classe del citato conservatorio, se ne vedono di fatto esclusi —:

quali siano i motivi del rifiuto all'apertura della V classe di canto, dal momento che l'autorizzazione da molti anni viene regolarmente concessa al conservatorio « G. Rossini » di Pesaro;

per quale motivo a tali giovani che hanno investito attitudini riconosciute, tempo, denaro e molte speranze in un'attività artistica che richiede uno studio lungo, approfondito e qualificato e che sono stati giudicati idonei dagli organi competenti a intraprendere tale studio, venga negato dalle più alte istituzioni dello Stato un diritto allo studio sancito dalla Costituzione. (4-20811)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che la quinta cattedra di canto presso il Conservatorio di Musica G. Rossini » di Pesaro ha potuto regolarmente funzionare, per l'anno accademico 1998/99, così come auspicato dall'interrogante, in quanto questo Ministero ha autorizzato l'istituzione di ulteriori cattedre in deroga a quanto previsto dal D.I. 29.9.97 circa i criteri per la determinazione dell'organico di diritto per l'anno accademico in parola.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SICA, DANIELI e PISCITELLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 10, della legge 5 giugno 1990, n. 148, recita: « Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera »;

l'articolo 2 del decreto del ministero della pubblica istruzione 28 giugno 1991 precisa che « L'insegnamento di una lingua straniera inizia a partire dalla classe seconda. Nella fase di transizione, in considerazione delle reali disponibilità di competenze professionali presenti sul territorio, l'insegnamento di una lingua straniera è attivato a partire, di norma, dalla classe terza »;

l'articolo 7 del decreto citato afferma che « l'insegnamento generalizzato della lingua straniera sarà avviato a partire dall'anno scolastico 1992-1993 »;

da notizie raccolte da numerosi docenti interessati e dalla stampa risulta che in quasi tutte le province centro-meridionali gli insegnanti elementari di lingua straniera sono stati nominati in ruolo in numero inferiore a quello dei posti vacanti e disponibili;

la mancata copertura di detti posti disponibili penalizza all'incirca la metà degli alunni della scuola elementare di molte province del meridione in quanto, ancora nel presente anno scolastico, non potrà loro essere impartito l'insegnamento della lingua straniera —;

per quali motivi i Provveditori delle province in difetto non abbiano potuto adottare il cosiddetto scorrimento della graduatoria generale dei docenti idonei al concorso magistrale 1994-1995 o, in alternativa;

per quali ragioni non sia stata istituita una graduatoria degli insegnanti idonei all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, graduatoria che potrebbe risolvere, una volta per tutte, il problema della copertura dei posti e, di conseguenza, la situazione di palese disparità di trattamento tra alunni del settentrione e alunni del meridione. (4-23863)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata e si comunica quanto segue.*

Si premette che nella scuola elementare, contrariamente a quanto si verifica nella scuola secondaria, non esiste un ruolo a sé stante dei docenti di lingua straniera in quanto l'insegnamento in parola, attivato a partire dall'anno scolastico 1992/93, non costituisce una materia a sé, ma fa parte degli ambiti disciplinari in cui è ripartito l'insegnamento curricolare.

Il reclutamento del personale docente, di conseguenza, viene effettuato su posti comuni, vacanti e disponibili, e, solo successivamente i docenti immessi in ruolo, che hanno dimostrato di possedere un'adeguata competenza linguistica con il superamento delle prove facoltative di lingua straniera nel concorso ordinario per titoli ed esami,

sono utilizzabili, nell'ambito dell'organico funzionale di circolo, su posti istituiti per l'insegnamento della lingua straniera.

Soltanto su posti vacanti in organico di fatto sui quali non sono possibili immisioni in ruolo, si procede, per i posti che prevedono l'insegnamento della lingua straniera, al conferimento di supplenze, dando la precedenza ai docenti, iscritti nelle graduatorie provinciali, che hanno la comprovata competenza linguistica.

Già da tempo, comunque, l'Amministrazione scolastica ha messo in atto una impegnativa politica di formazione linguistica anche del personale già in servizio, attraverso appositi corsi.

Ciò ha consentito, come si rileva dal prospetto che si fornisce, (in visione presso il Servizio Stenografia) riguardante l'anno scolastico 1997/98 (i dati relativi all'anno scolastico 1998/99 sono ancora in fase di rilevazione) di estendere l'insegnamento della lingua a n. 63.578 classi del secondo ciclo, pari al 74 per cento del totale delle classi di tale ciclo con l'impiego di n. 17.634 docenti. Dall'esame di tali dati si rileva, inoltre, che non risultano esservi disparità tra nord e sud d'Italia per quanto concerne la diffusione dell'insegnamento, ma piuttosto una situazione differenziata per province che è legata a fattori diversi.

Secondo le proiezioni dei dati già acquisiti di n. 30 province per l'anno scolastico 1998/99, si può prevedere che la percentuale di diffusione della lingua a livello nazionale riguardi oggi oltre l'80 per cento delle classi del secondo ciclo, con punte del 100 per cento in alcune realtà; in particolare nelle realtà più deboli, alle quali l'Amministrazione scolastica ha prestato particolare attenzione, si è registrato il più alto incremento.

Si precisa anche che con i finanziamenti previsti dalla legge 440 del 18 dicembre 1997, che ha istituito il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, nella scuola elementare, è stato possibile, con i fondi previsti per la sperimentazione dell'autonomia, attivare l'insegnamento della lingua straniera là dove per ragioni diverse ciò non si era reso possibile, sia utilizzando

personale della scuola elementare già in servizio che ha accettato di prestare ore aggiuntive di insegnamento, sia facendo ricorso a contratti d'opera stipulati con personale esterno all'Amministrazione con le risorse messe a disposizione dalla citata legge 440/97.

Con le circolari ministeriali n. 347 del 7.8.1998 e n. 410 del 9.10.1998, infatti, sono state fornite indicazioni al riguardo alle scuole che hanno inteso dare priorità alle lingue straniere.

Il successo conseguito con le iniziative di cui sopra ha convinto l'Amministrazione a procedere sulla strada del maggior impegno delle risorse umane, professionali e finanziarie per consentire alla scuola di poter formare, come risposta alle attuali esigenze di comunicazione espresse da tutti i governi comunitari, il cittadino europeo che può aprirsi alla completa comprensione dei popoli solo attraverso la conoscenza della lingua e quindi della cultura degli stessi.

Il raggiungimento di questo obiettivo, di comune intendimento con la Commissione europea, ha condotto al progetto «Lingue 2000» — destinato a tutti gli alunni, dalla scuola materna alla secondaria di secondo grado — promosso dall'Amministrazione e presentato nel «Seminario di studio sull'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere» che ha avuto luogo a Roma l'8 giugno u.s. con la partecipazione di tutte le componenti di categoria.

Le attività progettuali di «Lingue 2000» avranno inizio nel prossimo anno.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fa divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerenti alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa;

in alcuni comuni della provincia di Frosinone interessati al turno elettorale amministrativo del 24 maggio 1998 si segnalano polemiche sulle iniziative di sindaci uscenti che potrebbero configurarsi come violazioni del divieto sopra indicato, sull'attività di alcune pubbliche amministrazioni (in particolare di ambienti dell'azienda sanitaria locale) nonché sulla partecipazione alla campagna elettorale di esponenti di altre amministrazioni nelle manifestazioni che evidenziano le loro cariche istituzionali come evidente elemento di pressione sugli elettori;

nel comune capoluogo si polemizza pubblicamente su un caso di asserita utilizzazione delle strutture di una società concessionaria di pubblico servizio, la cui attività passata è oggetto di polemico dibattito elettorale per possibili azioni di contestazione sulla qualità del servizio e di ipotizzata risoluzione anticipata del contratto;

una manifestazione incentrata sulla presenza del vicepresidente del Consiglio dei ministri è stata presentata come testimonianza del Governo a favore di un candidato locale —:

quali iniziative urgenti intendano assumere per garantire il rispetto del divieto di propaganda istituzionale ed il corretto svolgimento della campagna elettorale amministrativa in corso in alcuni comuni della provincia di Frosinone e segnatamente nella città capoluogo. (4-17924)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In occasione delle consultazioni elettorali dei 24 maggio 1998, che hanno interessato il comune di Frosinone ed altri comuni della provincia, il prefetto ha richiamato, con apposita circolare, l'attenzione dei sindaci in merito al divieto, previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, per tutte le pubbliche amministrazioni, di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei

trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa.

Non risulta che si siano verificati episodi tali da configurare la violazione di tale divieto, né che abbiano avuto luogo incontri politici ai di fuori di luoghi pubblici o aperti al pubblico.

STORACE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella capitale i muri della città sono tappezzati da manifesti attaccati in modo illegittimo;

a giudizio dell'interrogante la pubblicità di un prodotto, anche se effettuata abusivamente, non attribuisce all'amministrazione capitolina la possibilità di utilizzare espressioni come « non prenderla sul serio » che inficiano la validità intrinseca del messaggio e quindi la qualità del prodotto;

tale comportamento potrebbe esporre l'amministrazione comunale all'azione di risarcimento del danno da parte delle ditte che dovessero essere colpite;

i dirigenti comunali potrebbero essere soggetti all'azione di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti —:

quali iniziative si intendano intraprendere perché tali comportamenti, che potrebbero colpire la qualità dei prodotti reclamizzati con conseguente diminuzione di vendite e ricaduta occupazionale quali quello richiamato siano evitati. (4-18895)

RISPOSTA. — *Recependo le osservazioni formulate dall'interrogante il Comune di Roma ha assicurato che gli uffici competenti stanno provvedendo alla definizione di un nuovo tipo di striscione da sovrapporre ai manifesti abusivi, cercando di utilizzare termini che evitino ogni possibilità di confusione tra l'illegalità dell'affissione e la qualità del prodotto pubblicizzato.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri.

TOSOLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le carceri italiane sono notoriamente sovraffollate;

cifre ufficiali di due anni fa parlano di 50.000 detenuti per 39.000 posti disponibili;

in base a quei rilevamenti alla Lombardia spettava il primato negativo con 6.787 persone ospitate in 19 istituti di prevenzione, ovvero 201 detenuti per 100 posti disponibili;

è verosimile che la tendenza non sia stata nel frattempo invertita;

la casa circondariale di Busto Arsizio è stata realizzata per ospitare 160 persone con una « capienza tollerata » di 300 unità;

sino al 1998 il numero dei detenuti oscillava sulle 300 unità;

in data 14 giugno 1999 l'interrogante ha effettuato una visita alla casa circondariale di Busto Arsizio percependo la netta sensazione che i problemi di affollamento, nella struttura in questione, abbiano toccato preoccupanti livelli di guardia;

il numero dei detenuti ospitati attualmente nel carcere di Busto Arsizio oscilla sulle 400 unità;

l'incremento, che sta portando la struttura penitenziaria al collasso, è strettamente correlato alla vicinanza geografica di Malpensa 2000 ed al fatto che i protagonisti di tutte le attività criminose rilevate nell'area aeroportuale o collegate ad essa, vengono trasferiti per competenza al carcere di Busto Arsizio;

per far fronte al sovraffollamento sono addirittura utilizzate appieno le celle di sicurezza ed i locali dell'infermeria;

l'anomala curva di crescita sopra descritta sembra destinata a salire in maniera automatica;

l'interrogante, a seguito di colloqui con i dirigenti e con alcuni detenuti della casa circondariale, ritiene consciamente di poter segnalare al Ministro in-

terrogato che la drammaticità della situazione all'interno del carcere di Busto Arsizio possa avere pericolosissime ricadute sul versante dell'ordine e della sicurezza interna all'istituto —:

se non ritenga di disporre un blocco immediato dei trasferimenti di detenuti verso la Casa circondariale di Busto Arsizio;

se in considerazione di quanto complessivamente esposto in premessa non ritenga di disporre per quell'istituto penitenziario una ispezione ministeriale.

(4-24432)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica che il tasso di densità abitativa riscontrato nei complessi penitenziari della Lombardia (19 istituti oltre alla casa mandamentale di tirano) si attesta, secondo le ultime rilevazioni statistiche, intorno alle 6.722 unità a fronte di una capienza complessiva tollerabile di 6.284 unità.

Peraltro tale sovraffollamento non investe tutti gli istituti lombardi ma solo taluni di essi e, soprattutto, quelli ubicati nelle aree metropolitane (Milano San Vittore ed Opera).

Il lieve aumento di presenze detentive complessive registratosi negli ultimi due anni (da 49.554 a 50.658 unità con talune punte di flessione per un totale di 48.495 detenuti nel dicembre 1997 e n. 47.811 nel dicembre 1998) deve, comunque, ritenersi fisiologico.

Invero, rispetto alle rilevazioni statistiche del maggio 1998 il numero complessivo di detenuti ristretti nei 205 istituti presenti sul territorio nazionale è sceso da 50.815 a 50.389.

Per quanto concerne la Casa Circondariale di Busto Arsizio si fa presente che alla data del 30 giugno u.s. risultavano presenti 352 detenuti a fronte di una capienza tollerabile complessiva stimata intorno alle 286 unità.

Anche quest'ultimo dato deve ritenersi comunque rientrante nella norma ove confrontato con la media nazionale.

La spiegazione di questo tendenziale aumento di presenze detentive registrato nella

C.C. di Busto Arsizio è documentato in una recente nota della Direzione dell'Istituto nella quale si fa presente che il fenomeno è riconducibile alla recente apertura dell'aeroporto di Milano Malpensa: si è determinato un incremento del numero di detenuti in ingresso di circa il 20 per cento rispetto agli anni precedenti, in considerazione del fatto che il tipo di reato per il quale i detenuti vengono frequentemente tratti in arresto in prossimità dell'aeroporto milanese (violazione della legge sugli stupefacenti n. 309/90) non è tale da consentire una scarcerazione a breve, in ragione della sua gravità.

Si evidenzia, comunque, che il competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha operato una serie di complessi sfollamenti al fine di decongestionare la situazione dell'istituto lombardo; da ultimo, con provvedimento del 15.6.1999, è stato disposto il trasferimento di quei detenuti che avevano fatto apposita richiesta con utilizzazione in altre strutture penitenziarie meno affollate.

Peraltro iniziative del genere vengono continuamente adottate al fine di contenere il livello delle sedi penitenziarie a più alto indice di sovraffollamento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

TURRONI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 della legge 7 aprile 1999 recante « norme per il sostegno dell'edilizia residenziale pubblica prevede una modifica alla legge n. 891 del 1986 così detta « Legge Gorla » prevedendo il pagamento delle rate residue di mutui accessi, sulla base della suddetta legge, a un tasso, di norma, non superiore di più di un punto del tasso ufficiale di sconto;

il medesimo articolo 3 rimanda l'individuazione concreta del suddetto tasso ad un decreto emanato dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con periodicità annuale;

l'VIII Commissione ambiente territorio e Lavori pubblici si è espressa in pro-

posito votando un ordine del giorno della seduta del 25 marzo 1999;

notizie trapelate indicherebbero che il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti intenderebbero fissare il nuovo tasso del mutuo «Goria» intorno al 4,50 per cento —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire urgentemente affinché il decreto ministeriale, attuativo di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 aprile 1999 recante «norme per il sostegno dell'edilizia residenziale pubblica», venga emanato in tempi stretti, congrui a permettere l'applicazione della nuova normativa priva della scadenza della prossima rata dei comuni;

se non ritenga tener conto dell'ordine del giorno sopra citato;

se risponda al vero la notizia relativa al tasso di interesse del 4,5 per cento e, in tal caso, per quale motivo si intenda applicare un tasso superiore a quello praticato dalle banche in deroga a quanto stabilito dal nuovo testo di legge, e prevede massimo un punto al di sopra del T.U.S. comprensivo dello 0,8 per cento della commissione bancaria;

se non ritenga inoltre tenere conto, nella predisposizione del decreto, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi stessi, sia degli eventuali utili del fondo speciale previsto dalla legge n. 891 del 1986, sia di quanto, in questi ultimi anni di inflazione contenuta, i mutuatari hanno corrisposto in forte eccedenza. (4-23785)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione citata intesa a sollecitare interventi diretti a ridurre il tasso di interesse applicato sui mutui concessi ai sensi della legge 891 del 1986 (c.d. legge Goria).*

Al riguardo, si fa presente che la legge 30 aprile 1999, n. 136 recante «Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia pubblica» ha apportato modifiche alla legge 891 del

1986, prevedendo all'articolo 3 comma 2 che il tasso dei mutui «prima casa» sia stabilito annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2 della citata legge.

Lo stesso articolo 3 stabilisce, inoltre, che il tasso da applicare di norma non potrà superare di più di un punto il tasso ufficiale di riferimento e deve comunque essere garantito l'equilibrio economico della gestione.

Con decreto del Ministro del Tesoro in data 24 maggio 1999 è stato rideterminato nella misura del 4 per cento il tasso di interesse da applicare, a decorrere dal 10 gennaio 1999, per il calcolo della rata massima di cui agli artt. 2, 5 e 7 della legge 891 del 1986.

Per garantire l'equilibrio economico della gestione, tenuto conto che la Cassa Depositi e Prestiti, per la concessione dei mutui della specie, ha effettuato la provvista finanziaria ad un tasso del 4,35 per cento e dovrà corrispondere il compenso annuo pari a 0,80 punti per ogni cento lire di capitale mutuato agli istituti di credito gestori dei mutui, il tasso non può essere stabilito al di sotto del 4 per cento che permette, peraltro, di recuperare l'onere complessivo dell'intervento solo in parte. La differenza sarà coperta dalla Cassa Depositi e Prestiti per tutto il periodo di ammortamento.

Si soggiunge, infine, che il tasso previsto è inferiore ai tassi attualmente praticati dal sistema bancario. Infatti per mutui «prima casa» concessi a privati con ammortamento decennale, rappresentante la vita residua dei mutui previsti dalla legge 891 del 1986, i tassi fissi oscillano tra il 4,90 ed il 5,90 per cento (IRS a 10 anni + spread 1/1,50). Per quanto riguarda i tassi variabili, invece, i mutui vengono concessi ad un tasso che oscilla tra il 4,30 ed il 4,80 per cento (Euribor a 6 mesi + spread 1,50/2,00).

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.